

# RESOCONTO STENOGRAFICO

83.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 30 GENNAIO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

### INDICE

PAG.		PAG.
6749	Missioni . . . . .	
6751	Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa . . . . .	
6750	Disegno di legge: (Annunzio) . . . . .	
	Disegno e proposte di legge: (Discussio- ne)	
	Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, concernen- te disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto (1119); Armellini: Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge con modifi- cazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante misure in materia tri- butaria (614); Lobianco ed altri: Mo- difica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto- bre 1972, n. 633, concernente il regi-	me speciale dell'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli (764); Reggiani: Disposizioni limita- tive della facoltà di opzione per la detrazione normale dell'imposta sul valore aggiunto per i produttori agri- coli, prevista dall'articolo 34 del de- creto del Presidente della Repubbli- ca 26 ottobre 1972, n. 633 (1083). PRESIDENTE 6752, 6756, 6758, 6765, 6771, 6773, 6774, 6777 ALPINI RENATO (MSI-DN) . . . . . 6756, 6775 ANTONI VARESE (PCI) . . . . . 6758 MORO PAOLO (DC) . . . . . 6771 ROSSI DI MONTELERA LUIGI (DC), <i>Relato- re</i> . . . . . 6752, 6773 RUFFOLO GIORGIO (PSI), <i>Presidente della Commissione</i> . . . . . 6773 SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . . 6756 VISCO VINCENZO (Sin. Ind.) . . . . . 6765 VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finan- ze</i> . . . . . 6774, 6775

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge:</b>		<b>Corte dei conti:</b>	
(Annunzio) . . . . .	6749	(Trasmissione) . . . . .	6751
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) . . . . .	6777	<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:</b>	
(Assegnazione a Commissioni in sede referente) . . . . .	6764	(Annunzio) . . . . .	6750
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'arti- colo 77 del regolamento) . . . . .	6777	<b>Istituto nazionale per la storia del movi- mento di liberazione in Italia:</b>	
<b>Proposta di legge costituzionale di ini- ziativa regionale:</b>		(Trasmissione di documento) . . . . .	6751
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	6749	<b>Ministro della pubblica istruzione:</b>	
<b>Proposte di legge costituzionale:</b>		(Trasmissione di documento) . . . . .	6750
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	6764	<b>Per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata:</b>	
<b>Interrogazioni:</b>		PRESIDENTE . . . . .	6777
(Annunzio) . . . . .	6778	NEGRI GIOVANNI (PR) . . . . .	6777
<b>Assemblea del Consiglio d'Europa:</b>		<b>Risposte scritte ad interrogazioni:</b>	
(Trasmissione di documenti) . . . . .	6751	(Annunzio) . . . . .	6751
		<b>Ordine del giorno della seduta di doma- ni</b> . . . . .	6778

**La seduta comincia alle 16,30.**

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 gennaio 1984.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Benedikter, Pillitteri, Ravaglia e Rubbi sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 27 gennaio 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ROSSINO ed altri: «Integrazione all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci» (1204).

AUGELLO ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani» (1205).

RIGHI ed altri: «Legge quadro per l'artigianato» (1206).

NAPOLI ed altri: «Nuove norme per la

disciplina delle attività della GEPI spa» (1207).

VISCARDI ed altri: «Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione e agevolazioni per la formazione di cooperative tra lavoratori nelle aziende in crisi» (1208).

RAVASIO ed altri: «Disciplina delle vendite per corrispondenza» (1209).

SEPPIA ed altri: «Disciplina dell'uso dei sistemi informativi personali» (1210).

SILVESTRI ed altri: «Ulteriori provvedimenti per il completamento dei piani di ricostruzione nella regione Marche» (1211).

MUSCARDINI PALLI ed altri: «Norme per l'assistenza e la riabilitazione dei portatori di *handicaps*» (1212).

BOZZI: «Trasferimento dei fondi storico-bibliografico musicali attualmente giacenti presso le biblioteche didattiche dei conservatori di Milano, Genova, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Padova e Pesaro alla competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali» (1213).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. In data 27 gennaio 1984 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

costituzionale di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna:

S. 445 — «Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei Consiglieri regionali» (già approvata in prima deliberazione dalla Camera dei deputati e da quel Consesso) (533-B).

Sarà stampata e distribuita.

#### Annuncio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. In data 27 gennaio 1984 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per l'ecologia:*

«Istituzione del Ministero dell'ecologia» (1203).

Sarà stampato e distribuito.

#### Annuncio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Caria, per concorso ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui all'articolo 324 del codice penale — (interesse privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 62);

contro Ronchitelli Ennio, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 63);

contro il deputato Ciofi degli Atti, per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, e 81, capoverso, del codice penale, ed all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione

a mezzo della stampa, continuata) (doc. IV, n. 64);

contro il deputato Martinat, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (rissa aggravata); nonchè per i reati di cui all'articolo 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (violazione delle nuove norme contro la criminalità) ed agli articoli 582 e 585 del codice penale (lesioni personali aggravate) (doc. IV, n. 65).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

#### Trasmissione dal ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione, con lettere in data 21 gennaio 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni — con allegati i bilanci di previsione per il 1983, i conti consuntivi relativi al 1982 e le piante organiche al 31 dicembre 1982 — sull'attività svolta nel 1982 dai seguenti enti:

Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» di Torino;

Stazione zoologica di Napoli;

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;

Istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze;

Istituto nazionale di alta matematica di Roma;

Istituto nazionale di geofisica di Roma;

Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati;

Istituto nazionale di ottica di Firenze.

Questi documenti saranno trasmessi alla Commissione competente.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 gennaio 1984, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile per gli esercizi dal 1969 al 1982 (doc. XV, numeri 14/1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

### **Trasmissione di documenti dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.**

**PRESIDENTE.** Il Presidente dell'Assemblea del Consiglio d'Europa ha trasmesso i testi delle seguenti quattro raccomandazioni approvate da quel consesso nelle sedute del 27 e 28 settembre 1983:

1) «atteggiamenti e movimenti xenofobi esistenti nei paesi membri verso i lavoratori migranti» (doc. XII, n. 15);

2) «vendita dei prodotti farmaceutici europei nei paesi del terzo mondo» (doc. XII, n. 16);

3) «questioni sollevate in base alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo» (doc. XII, n. 17);

4) «protezione delle persone private della libertà contro la tortura e i trattamenti o le pene crudeli, inumani o degradanti» (doc. XII, n. 18).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferiti rispettivamente alle Commissioni XIII, XIV e le ultime due alla IV.

### **Trasmissione dall'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.**

**PRESIDENTE.** Il Presidente dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con lettera in data 21 dicembre 1983, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 186, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto stesso nel 1983 e sui programmi per l'anno 1984.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

### **Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla IV Commissione permanente (Giustizia) in sede legislativa:

«Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari» (1055) *(con parere della I e della VI Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito)*.

### **Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** Ricordo di aver comunicato in una precedente seduta, a norma

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa della seguente proposta di legge, ad essa attualmente assegnata in sede referente:

ARMELLIN ed altri: «Norme in materia di adozione e di affidamento» (283).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto (1119); e delle concorrenti proposte di legge: Armellin: Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante misure in materia tributaria (614); Lobianco ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli (764); Reggiani: Disposizioni limitative della facoltà di opzione per la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1083).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto; e delle concorrenti proposte di legge d'iniziativa del deputato Armellin: Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante misure in materia tributaria; Lobianco, Zuech, Mora, Diglio, Binelli, Correale,

Ferrari Giorgio, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bruni, Campagnoli, Carlotto, Citaristi, Cristofori, Contu, Ferrari Silvestro, Lattanzio, Micheli, Meneghetti, Pellizzari, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Urso, Zambon e Zarro: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli; Reggiani: Disposizioni limitative della facoltà di opzione per la detrazione normale dell'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ricordo che nella seduta del 18 gennaio 1984 la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge n. 746.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali ricordando che in una precedente seduta la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Rossi di Montelera.

LUIGI ROSSI DI MONTELERÀ, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, siamo all'inizio del dibattito sulla conversione in legge del decreto-legge n. 746, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, relative in particolare a due settori di applicazione dell'imposta stessa.

Si tratta, da un lato, della materia relativa agli acquisti e alle importazioni in esenzione di imposta sul valore aggiunto per quegli operatori che svolgono anche una funzione di esportazione e che per questa ragione godono, secondo la legislazione già vigente prima della entrata in vigore di questo decreto, di una particolare agevolazione. Non si tratta, in realtà, di una agevolazione di carattere sostanziale, quanto piuttosto di una agevolazione di carattere formale. È una agevolazione relativa alla discrepanza che potrebbe sorgere nei tempi dell'esecuzione, da un lato,

del pagamento dell'imposta e, dall'altro, del rimborso dell'imposta stessa, per il divario tra l'operazione di acquisto e l'operazione di esportazione.

Si è riscontrato, però, che, attraverso questa esenzione dal pagamento dell'IVA, si verificavano alcune facili forme di evasione, soprattutto per la difficoltà del controllo delle operazioni stesse. Gravando infatti sull'operatore l'onere dell'autoesenzione era difficile per l'amministrazione controllare la veridicità della dichiarazione e, dunque, la legittimità dell'esenzione stessa.

Il decreto-legge del quale stiamo oggi discutendo tende a limitare la possibilità di evasione, riducendo la fascia di applicazione del regime di esenzione automatica. Fissa inoltre una percentuale minima del 10 per cento del totale della cifra d'affari per quanto riguarda le esportazioni, per meglio delimitare la categoria degli operatori ammessi all'esenzione automatica per acquisti di importazione.

Con l'entrata in vigore di questo decreto solo gli operatori che risultano esportare almeno il 10 per cento dell'ammontare totale della loro cifra d'affari saranno ammessi a questa operazione.

La Commissione ha riscontrato non solo la legittimità, ma anche l'opportunità di questa norma, opportunità che si manifesta soprattutto sotto l'aspetto di una maggiore controllabilità. Era stato fatto osservare che queste norma, forse, pone rimedio a qualche disfunzione nel settore della pubblica amministrazione consistente in ritardi negli adempimenti da parte dell'amministrazione stessa per quanto riguarda i rimborsi. Qualora tale disfunzione non si fosse verificata — si aggiunge — una norma del genere non sarebbe stata necessaria. Il ministro, nel corso della discussione, ha fatto osservare che, in realtà, tali ritardi sono occasionali, assicurando comunque che un'indagine sui medesimi sarebbe stata effettuata per meglio chiarire l'estensione del fenomeno.

Resta comunque inteso che la Commissione ha approvato la norma di cui stiamo parlando proprio nell'ottica di ridurre lo spazio alle possibili evasioni.

Successivi articoli del decreto-legge prevedono una serie di adempimenti a carico dell'operatore ammesso a questo regime di detrazione. Si tratta di dichiarazioni e di registri aggiuntivi.

La Commissione, in particolare, ha posto una particolare attenzione nell'evitare che tali maggiori annotazioni costituissero un aggravio eccessivamente rilevante per l'operatore, il quale già si trova oberato da numerosi adempimenti burocratici.

In questo senso qualche chiarimento è stato apportato, come interpretazione del decreto-legge, dal ministro e qualche lieve modifica è stata apportata al testo originario del decreto-legge. Si è previsto, ad esempio, che l'annotazione dell'ammontare mensile delle operazioni, anziché aver luogo il mese successivo alle medesime abbia luogo due mesi dopo, al fine di consentire che in questo più ampio lasso di tempo le operazioni in questione possano essere tutte riscontrate e possano essere ricevute le relative fatture.

Il ministro ha altresì chiarito che il riferimento, sia alla determinazione della cifra d'affari sulla quale rilevare il minimo del 10 per cento, sia alle operazioni che fra loro si elidono, deve essere fatto esclusivamente alla data della fattura o della bolla doganale. Vi era infatti un dubbio interpretativo, relativo a quella fattispecie in cui alle operazioni seguisse una fatturazione differita, sia pure a norma di legge. In questo caso ci si chiedeva se rilevasse la data della fattura o quella dell'operazione. L'intervento del ministro e le conseguenti modifiche al testo hanno chiarito che il riferimento dovrà essere fatto comunque alla data della fattura.

Non vi sono in questo campo altre modifiche rilevanti, né è stato sottolineato altro elemento particolare nel corso del dibattito, a parte opinioni diverse che dovranno essere espresse durante la discussione.

Vorrei ora passare, dopo aver chiarito un ulteriore punto tecnico, ad un argomento successivo, previsto dal decreto-legge. L'aspetto tecnico sul quale ritengo opportuno fornire chiarimenti, anche in

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

sede di interpretazione autentica, è quello relativo alla utilizzabilità degli strumenti meccanografici per dare esecuzione alle previsioni di cui al punto primo dell'articolo 3, cioè le annotazioni delle operazioni in entrata ed in uscita.

Passiamo ora all'argomento di cui all'articolo 6, la materia — cioè — relativa al regime IVA per gli operatori agricoli. Questo punto merita una breve sintesi della situazione che si era creata con diversi interventi legislativi, fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge. La legislazione in vigore fino all'inizio del 1983 prevedeva che l'operatore agricolo potesse, a consuntivo di ogni anno, optare tra due diversi regimi di applicazione dell'IVA: da un lato il regime speciale, quello cioè forfettario, che consente di fatto l'annullamento dell'IVA «a monte» con l'IVA «a valle», con — in pratica — l'eliminazione di un onere IVA per l'operatore agricolo, nella presunzione che l'IVA versata degli acquisti sia pari a quella incassata in ragione delle cessioni; dall'altro il regime ordinario. Un decreto-legge convertito nel febbraio 1983 ha modificato, cioè, il regime forfettario cui ho fatto riferimento, consentendo l'opzione per il regime ordinario solo dopo almeno due anni di permanenza in regime speciale. Tutto questo significava, per l'operatore che dava inizio ad una nuova attività economica, l'obbligo di permanere, comunque, per due anni in regime speciale (o forfettario); solo dopo il biennio, l'interessato avrebbe potuto optare per il regime ordinario. Quella modifica prevedeva, inoltre, l'eliminazione della possibilità di opzione per gli allevatori di bestiame.

Ebbene, in corso di applicazione di questa nuova legislazione è subito apparso un primo inconveniente, dovuto alla tardiva conversione in legge del decreto-legge (febbraio 1983). Il nuovo regime, cioè, entrava in vigore in un momento in cui l'opzione non poteva più essere effettuata, il che ha spinto il Governo a sanare la situazione, apportando, con il provvedimento che stiamo esaminando, una modifica al sistema precedente, consistente nella riapertura dei termini, cioè nella

concessione della facoltà di opzione a consuntivo, ancora per il 1983.

Il decreto-legge comporta, dunque, due fondamentali modificazioni: la prima è quella cui mi sono appena riferito, cioè la sanatoria per il 1983, attraverso la concessione del diritto di opzione a consuntivo per l'ultima volta, e l'eliminazione (modifica sostanziale) d'ora innanzi di ogni facoltà di opzione a consuntivo per il sistema ordinario, e cioè la statuizione del sistema forfettario come sistema normale e obbligatorio per gli operatori agricoli. Questo decreto-legge consente tuttavia l'opzione preventiva per il regime ordinario, a condizione che tale opzione valga per un periodo di tre anni, ossia di tre esercizi. Questo è il testo del decreto-legge. Connesse a questo decreto-legge vi sono altre tre proposte di legge di iniziativa parlamentare, rispettivamente a firma dell'onorevole Lobianco ed altri, dell'onorevole Armellini e dell'onorevole Reggiani. Il contenuto di queste proposte di legge è assai diverso da quello della norma del decreto-legge. Esse tendono cioè a restituire al produttore agricolo la facoltà di opzione a consuntivo fra il regime ordinario e il regime speciale, anno per anno, limitandosi ad escludere dal regime ordinario, cioè dal regime di detraibilità dell'IVA, le operazioni di acquisto di bovini, compreso il genere bufalo. A detta dei presentatori di queste proposte di legge, appare infatti che la maggiore fascia di evasione che si è riscontrata a causa di questo complesso regime avveniva proprio nel campo dell'allevamento di bovini, in quanto avvenivano, sembra, operazioni fittizie, per cui a fine anno venivano operati dei trasferimenti cospicui di bestiame fra un allevatore e l'altro, i quali avevano scelto sistemi diversi di regime IVA: da questa discrepanza nasceva una vera e propria evasione, dunque un'operazione di carattere puramente fittizio. Essi hanno pertanto sostenuto che, per conseguire l'obiettivo di escludere d'ora innanzi queste possibilità di evasione attraverso operazioni fittizie, fosse sufficiente escludere la detraibilità dell'IVA per le operazioni di acquisto di bestiame

della specie bovina, compreso il genere bufalo. La Commissione ha ampiamente discusso ed esaminato i vari testi. Sono nate diverse prospettive dall'esame della Commissione stessa. Devo però informare l'Assemblea che su nessuno degli emendamenti proposti, anzi su nessuna delle prospettive che sono state esaminate, la Commissione ha potuto esprimere un voto di maggioranza. In tale senso il relatore, in questa fase, si limita ad esporre all'Assemblea quali sono stati i diversi punti di vista e le diverse proposte emerse in Commissione.

Vi è stata dunque innanzi tutto l'ipotesi prevista dal decreto-legge del Governo, l'ipotesi, ripeto, di esclusione totale del meccanismo ordinario, cioè del meccanismo di detrazione dell'IVA versata, consentendo tale opzione solo a preventivo e solo per tre anni. La *ratio* di tale norma è stata presentata ed esposta dal Governo. Si tratta cioè dell'ipotesi di escludere totalmente quella forma di regime IVA che, sia pure in via prioritaria nel campo dell'allevamento del bestiame, ma forse anche in altri settori, ha dato luogo ad importanti evasioni. Con l'esclusione totale si tende ad eliminare il problema, garantendo l'opzione per il regime ordinario per tre anni, in modo che coloro i quali prevedano di dover effettuare particolari investimenti, o acquisti particolarmente gravosi, possano in via preventiva optare per il regime di detrazione e al tempo stesso essere così sottoposti ad un maggiore controllo.

Vi è stata una seconda ipotesi emersa nel dibattito ed esposta da alcuni parlamentari, anche a seguito di una generica disponibilità del Governo ad esaminare proposte alternative rispetto al testo del decreto-legge. Si tratta dell'ipotesi di mantenere così com'è il regime fondamentale previsto dal decreto-legge, consentendo però la detrazione a consuntivo dell'IVA pagata per investimenti immobiliari relativi alla produzione agricola, o investimenti immobiliari nel campo dei macchinari o degli impianti, con possibili varianti rispetto a queste ipotesi che possono applicarsi ad altre forme eventuali

di acquisto. Questa proposta aveva il senso di mantenere sì il regime prescelto dal decreto-legge, ma anche quello di consentire la detrazione dell'IVA a fronte di oneri particolarmente gravosi, cioè in quei casi in cui l'IVA versata per investimenti o acquisti straordinari fosse talmente più elevata dell'IVA incassata a fronte delle vendite da costituire un credito d'imposta tale che, se non fosse stato riscontrato e rimborsato, avrebbe potuto determinare o una crisi dell'azienda o un disincentivo all'investimento stesso.

Vi è, successivamente, una terza proposta che è stata formulata in un emendamento e ampiamente discussa in Commissione. È la proposta che di fatto riprende il testo delle tre proposte di legge (la proposta Lobianco, la proposta Armellin e la proposta Reggiani). Si tratta cioè di consentire di nuovo l'opzione a consuntivo tra regime ordinario e regime speciale, con la reimmissione però nel circuito IVA delle operazioni di trasferimento successive. Ciò per evitare che l'esenzione dall'IVA del trasferimento o dell'acquisto effettuato potesse comportare il mantenimento di tale bene acquistato in un regime successivo di esenzione IVA per i successivi passaggi. Questa aggiunta rispetto ai testi delle proposte di legge era stata anche apportata a seguito di osservazioni da parte del Governo per la preoccupazione che sarebbe derivata dalla omissione di una tale previsione. Per questo, la terza proposta, nella sua forma conclusiva, con la reimmissione nel regime IVA dei trasferimenti successivi e con l'accettazione per altro (e questo vale ovviamente per tutte e tre le ipotesi) della sanatoria per il 1983; cioè il recupero di chi avesse possibilità di avvalersi della opzione per l'esercizio 1983 che, a causa di un divario di termini, si era trovato di fatto penalizzato rispetto alla stessa previsione di legge.

La terza ipotesi prevede infine la possibilità di una riapertura di termini dopo l'entrata in vigore della conversione in legge del decreto-legge, per esercitare da un lato entro ulteriori trenta giorni il diritto di opzione e, dall'altro, sempre entro trenta giorni, il diritto di opzione e, sem-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

pre entro trenta giorni, il diritto di revoca della opzione che già fosse stata effettuata. Questo per consentire agli operatori di esercitare la loro opzione secondo la normativa vigente e quindi avendo di fronte tutto il ventaglio delle possibili scelte.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di avere dato all'Assemblea contezza di ciò che è avvenuto in Commissione. Invito pertanto l'Assemblea ad approvare la conversione in legge del decreto-legge nella formulazione della Commissione, quindi con le modifiche apportate, fino all'articolo 5 compreso.

Per quanto riguarda l'articolo 6, allo stato dei fatti, la Commissione si rimette al dibattito dell'Assemblea per un'ulteriore determinazione.

**PRESIDENTE.** Il rappresentante del Governo intende intervenire subito?

**DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** No, signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Alpini. Ne ha facoltà.

**RENATO ALPINI.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, devo innanzitutto ringraziare il relatore di una così dettagliata ed ampia relazione sul documento che ci viene sottoposto.

Vorrei però premettere che in materia di IVA siamo arrivati ad una situazione nella quale è difficile oggi decifrare ed interpretare le varie disposizioni, ed in particolare l'articolo 34.

Io ho la ventura di fare anche il commercialista; non mi occupo del ramo specifico dell'IVA, ma ovviamente nei vari convegni professionali si parla di questa materia. Se qualcuno non fosse al corrente, dirò che siamo arrivati a 512 circolari ministeriali, a circa 300 interpretazioni della legge. La legge sull'IVA, insomma, è divenuta veramente un colabrodo. Bisogna riconoscerlo onestamente, come pure

ha fatto il ministro nel suo discorso alla Scuola di finanza (ho letto questa notizia l'altro giorno su *Il Sole-24 Ore*) nel corso del quale ha assunto l'impegno di rivedere tutta la normativa riguardante l'IVA.

Per quanto attiene al decreto-legge che ci viene oggi presentato per la conversione, esso tende indubbiamente ad evitare la dilatazione dell'evasione che, per altro, non riguarda soltanto i settori cui fa cenno l'articolo 34, ma tutte le fasce economiche, tutti coloro che, anche abusivamente, esercitano attività imprenditoriali, senza averne i requisiti.

A mio modesto parere, sarebbe più logico, individuare coloro che esercitano delle attività senza averne i requisiti. Secondo i dati pubblicati su *Il Globo* circa un anno fa, si tratterebbe di un imponibile di ben 38 mila miliardi, con un corrispondente gettito IVA di varie migliaia di miliardi.

Voglio però soffermarmi, a titolo informativo, sul decreto in discussione, in particolare per quanto attiene alle importazioni ed all'agricoltura. Sono d'accordo, onorevole relatore, che esiste per le importazioni questo lasso di tempo di almeno due mesi per controllare la documentazione degli imprenditori che chiedono poi il rimborso dell'IVA.

Stiamo attenti, però, che in materia di importazione vi è molta documentazione non idonea, con la quale qualcuno riesce in un breve lasso di tempo ad avere i rimborsi. Il legislatore dovrebbe accertare l'effettività della qualifica di esportatore e di importatore nell'attività che ogni operatore svolge.

Nell'ambito dei rimborsi, poi, gli uffici IVA devono procedere ai controlli sui rimborsi accelerati per i quali è richiesta una fideiussione. È necessario rivedere questa parte della legislazione, perché vi sono anche imprenditori onesti che, non ricorrendo alla fideiussione, devono attendere oltre due anni per ottenere un rimborso già definito in base alla documentazione presentata; tali imprenditori, per altro, devono sobbarcarsi ad onerosi interessi bancari.

Per i piccoli imprenditori agricoli, ono-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

revole relatore, resta in vigore la norma secondo la quale fino ad un imponibile di 10 milioni non hanno l'obbligo di presentare alcuna documentazione per ottenere la compensazione tra il dare e l'avere. Qui si è voluto fare anche della demagogia nei confronti di un settore che tutti riconosciamo assai carente dal punto di vista della redditività.

Vorrei ricordare in proposito che l'Italia ha circa 5 milioni di ettari abbandonati, di cui solo un milione e mezzo è in territorio montano, mentre tre milioni e mezzo di ettari si trovano in pianura ed hanno casolari effettivamente abbandonati. A mio parere, non basta l'incentivo dell'IVA per risollevarne le sorti dell'agricoltura; ben altre iniziative sono necessarie. Infatti, dell'agevolazione IVA oggi godono molti speculatori, e tali sono coloro che commerciano in bestiame ma figurano come agricoltori.

La legge, per altro, onorevole relatore, su questo argomento evidenzia un chiaro controsenso: per essere allevatore ai fini delle imposte dirette si deve dimostrare, per quanto riguarda i foraggi, di avere una produzione propria del 25 per cento, mentre ai fini dell'IVA questa produzione sale al 50 per cento. Abbiamo, quindi, delle norme che contrastano l'una con l'altra addirittura in uno stesso settore economico. Sono d'accordo sul fatto che bisogna cercare di colpire gli evasori, ma mi sembra che in questo modo finiamo semmai per agevolarli. Pensiamo, ad esempio, al cosiddetto beneficio triennale, sia pure ora previsto non più a consuntivo ma a preventivo (nel senso che la scelta deve essere fatta all'inizio dell'anno). Il punto è che non si può certo pensare di risolvere con decreti-legge settoriali il contesto così disordinato di tutta questa imposta. Sarà necessaria una revisione totale, in modo che il povero contribuente onesto possa finalmente capirci qualcosa.

Onorevoli colleghi, dobbiamo essere consapevoli del fatto che quando avremo approvato questo decreto-legge, sia pure con tutti i possibili miglioramenti tecnici, non avremo risolto un bel niente. Lo dico soprattutto al sottosegretario, affinché lo

riferisca al ministro Visentini, che in Commissione tanto si è preoccupato della necessità di ottenere il gettito necessario per far fronte a nuove spese e a nuovi investimenti: tutta la legge sull'IVA va rivista e poi riassunta in uno di quei testi unici che speriamo di avere per il 1985. Altrimenti, qualunque altro decreto-legge (o provvedimento in genere) non potrà far altro che aumentare la confusione in cui si trova il contribuente.

Vorrei formulare una domanda per quanto riguarda — ammesso che questo decreto-legge venga convertito — gli imprenditori che esercitano allevamento di bestiame, suinicolo o bovino che sia. A partire dal corrente anno, dovrà scegliere entro il 31 gennaio il regime che ritiene per lui più conveniente; e poi rimarrà vincolato per tre anni a quello stesso regime. La norma però non vale per il 1983: e voi credete che questi imprenditori — e soprattutto quelli disonesti — non avranno già provveduto a trovare il sistema per evadere le imposte, per non fare, cioè, quello che è un loro preciso dovere di cittadini?

Quindi, formulo conclusivamente una raccomandazione al Governo: per quanto riguarda il periodo dal 1972 ad oggi, in materia di introduzione dell'IVA, va riveduta l'intera sistematica. Infatti, non c'è solo la fascia degli agricoltori, eventualmente, da tener presente per conferire una possibilità di sostegno nell'attività, ma vi sono tante altre fasce in difficoltà, a cominciare da quella degli artigiani, che nella legge dell'IVA e nei decreti-legge continuamente portati in Parlamento, non ricevono menzione alcuna. In certi casi, sarebbe più produttivo — per sollevare le sorti di questi settori come l'artigianato — conferire possibilità agevolative ai fini dell'IVA, di questa imposizione che nel nostro sistema registra una evasione nell'ordine di 50.000 miliardi annui! Le leggi non funzionano perché sono ormai superate dai tempi. Non bisogna dunque procedere eventualmente ad aggiornamenti articoli per articolo, ma devono essere valutate nel loro insieme le complessive esigenze di una società economi-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

ca in continua evoluzione, ecco la sostanza!

Prima della votazione su questo decreto-legge, con alcune modifiche che in parte possiamo anche condividere, mi pronunzierò con una dichiarazione di voto (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

**VARESE ANTONI.** Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, certamente, nel contenuto del provvedimento al nostro esame, la questione riguardante l'agricoltura risulta prevalente: pur tuttavia, prima di introdurre questo argomento, prima ancora di entrare nel merito della parte del decreto che va dall'articolo 1 all'articolo 5, vogliamo dare ragione all'Assemblea, come abbiamo già fatto in Commissione, di alcune nostre opinioni di carattere più generale attorno all'ordinamento tributario che, probabilmente, aiuteranno me nell'esposizione e voi (me lo auguro) nella comprensione di quanto dirò.

Il sistema tributario italiano, quale è venuto a determinarsi dopo la riforma e nella successiva applicazione per circa 12 anni, non regge più alle esigenze di un prelievo nel paese che risponda ai principi costituzionali, cui si possa guardare con tranquillità, persuasi di compiere un'opera di giustizia. Ne deriva una nostra ulteriore convinzione: tale sistema abbisogna di profonde modificazioni; la imposizione diretta, con l'idea di concentrare su una grande imposta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, i caratteri di personalità e progressività dell'imposizione, è mancata. È mancata quanto alla personalità, perché molti redditi notoriamente non cumulano nell'imposizione del medesimo soggetto fruitore. Molte sono le ritenute secche alla fonte che si sono estese e non ridotte. Molti sono i redditi non tassati. Pecca, altresì, per la questione della progressività, perché l'eccesso di progressività ha finito per rendere meno accettabile nel paese questa imposizione. L'insieme di questi due ele-

menti ha determinato una situazione che è oggetto di largo scontro sociale, se è vero come è vero che nel confronto tra sindacati e Governo uno dei punti dibattuti è quello del prelievo fiscale. Si è determinata quindi nella sostanza una situazione di ingiustizia, in quanto sono colpiti di più i redditi da lavoro e produttivi, mentre sono meno colpiti i redditi finanziari e da patrimonio.

Attorno a questa esigenza di un'ulteriore revisione del sistema, ci si confronta anche con questo Governo e, se dovessimo trarre delle prime conclusioni dall'operato dell'esecutivo, dal suo insediamento ad oggi, dovremmo dire che esso si è mosso, a nostro avviso, in modo discontinuo. Il Governo ha alternato, a iniziative a nostro giudizio positive e, per le quali talvolta è stato costretto e ha operato delle rinunce (come nel caso della tassazione dei titoli atipici) ad altre iniziative negative, come il ricorso ancora una volta all'aumento della benzina. Nell'insieme, con le risposte negative date ai sindacati, a proposito delle tassazioni sul patrimonio e con l'introduzione nel sistema di una tassazione di riequilibrio della situazione, quale quella su redditi finanziari, si è determinata una posizione, da parte del Ministero delle finanze, che coglie, secondo i vari momenti e le contraddizioni interne ai partiti della maggioranza governativa, momenti nei quali prevale un tipo di impostazione condividibile e altri che non riteniamo condividibili. Non svelo nulla se dico che nella maggioranza governativa sono sorte delle grosse discussioni al riguardo. I giornali riportano a piene pagine questi avvenimenti, ed è di oggi una dichiarazione del presidente della Commissione bilancio della Camera, il quale eccepisce nei confronti del comportamento del ministro delle finanze Visentini, proprio in ordine all'imposizione del prelievo tributario. Diversità di opinioni sono poi ogni giorno presenti tutte le volte che interviene a questo proposito il ministro del bilancio Longo, il quale si muove contro tutti per istituire un'imposta straordinaria sul patrimonio in questo stesso esercizio. Vi sono quindi opinioni

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

contrastanti che si accavallano e non consentono al Parlamento di poter verificare una linea precisa. In questa incertezza si colloca anche il provvedimento al nostro esame.

Non voglio dilungarmi oltre in queste osservazioni di carattere generale, vorrei solo sottolineare una impressione negativa che ho ricevuto da un intervento del ministro Visentini in un recente convegno tenutosi a Pavia, a proposito della revisione del contenzioso tributario. Lei sa, signor Presidente, per avere lungamente fatto parte della Commissione finanze e tesoro, quanto stiano a cuore alla nostra parte politica una serie di riforme quali quelle relative alla riscossione e al contenzioso, e come intorno a tale questione si sia in presenza di iniziative parlamentari risalenti alla scorsa legislatura. Il ministro Visentini attribuisce la situazione di disagio che esiste nel contenzioso tributario in gran parte alla mancanza di strumenti di carattere tecnico non riferibili all'ordinamento. Non dissento su questo, essendoci bisogno anche di ciò per mandare avanti le cose, perché se non si battono a macchina le sentenze, se non si hanno locali, segretari, eccetera, le questioni non si risolvono; ma ciò che mi ha assai impressionato è l'affermazione relativa ai gradi dell'ordinamento — e nonostante tutto mi auguro di averla male udita — per i quali, tutto sommato, sarebbe preferibile lasciarli così come sono.

Quando poi il ministro Visentini continua a criticare l'introduzione dei registri di cassa o continua ad eccepire sulla cosiddetta legge per le «manette agli evasori» — così fu chiamata non da noi, ed anzi lei, signor Presidente, mi darà atto che sollevammo critiche per quella affermazione e per chi l'aveva adottata e così intendeva farla passare — dicendo che con quel provvedimento si è finito per fare confusione e per liberare i contribuenti dal reato di evasione, ebbene io credo che, prima ancora di cominciare l'esame di una questione così delicata, come quella dell'IVA per l'esportazione e per l'agricoltura, occorra dire che da parte nostra si sottolinea che il tentativo di

fare chiarezza sulla politica tributaria del Governo (che non ha avuto sin qui un esito positivo, non per colpa del ministro, ma per gli eventi che si sono succeduti) si rende quanto mai necessario, ammesso che sia possibile che il Governo trovi una posizione comune al suo interno.

Noi, appoggiamo dunque tutte le iniziative del Governo che tendano a realizzare, in modo certo, condizioni di maggiore giustizia sociale nel prelievo tributario e che quindi siano rivolte a combattere seriamente l'evasione e a realizzare una riduzione dell'erosione fiscale nel nostro paese.

Il provvedimento al nostro esame merita di essere così inquadrato, perché ogni diversa opinione sul contenuto del provvedimento non può essere interpretata dividendo gli uomini in buoni e cattivi: coloro che intendono lottare contro l'evasione e coloro che invece sono a favore dell'evasione, coloro che dicono di lottare contro l'evasione e coloro che lo dicono, ma non vogliono lottare contro di essa.

Per questo, signor Presidente, comincio dalla parte riguardante l'agricoltura; ma, prima di concludere il mio intervento, tornerò un momento sulla questione delle esportazioni.

Circa l'agricoltura, il provvedimento mi ha spinto alla ricerca di atti precedenti in materia, anche perché, forse, conoscendo come sia sorto questo «famoso» articolo 34, meglio si possono comprendere e determinare le posizioni odierne. L'articolo 34 è sorto in sede di prima applicazione dell'IVA nel nostro paese con alcune caratteristiche: con una deliberata volontà del Governo e del Parlamento di realizzare una prima applicazione dell'IVA che tenesse conto delle esigenze dell'agricoltura nel nostro paese e, più in generale, nell'ambito in cui essa si collocava all'interno della Comunità. Dico questo perché la normativa, che è entrata in vigore nel 1972 e che è durata sino al 1980, è quella che, a ben esaminarla — così almeno io ritengo —, più consente forme di erosione e di evasione dell'imposta. E le consente in primo luogo perché il sistema si fonda su due regimi. C'è un regime forfetta-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

rio, previsto al primo comma, ma esso non funziona per aliquote compensative. Esso — e vorrei sottoporlo all'attenzione del relatore, al quale probabilmente è sfuggita questa questione — non si muove inizialmente in base ai ricavi, ma compensa l'intera IVA che si è versata per gli acquisti.

Nella sua forma originaria, l'articolo 34 dunque prevede il diritto di scontare tutta l'IVA assolta. Poiché evidentemente questo sistema vige soltanto nel caso in cui l'IVA assolta sia inferiore rispetto a quella a valle, si ha la facoltà di opzione per la detrazione in modo normale.

La facoltà di opzione a regime posticipato non sorge adesso e non è sorta neanche nel 1980. Essa è sorta con l'introduzione dell'IVA nel nostro paese. Dunque, avevamo un regime di compensazione che funzionava in questo modo, consentendo di avere alla fine dell'anno un maggiore rimborso attraverso l'opzione per la detrazione in modo normale.

Ma vorrei dire di più: fino ad allora erano previste anche altre due condizioni, sulle quali si è a lungo discusso. Il ministro mi consentirà di ricordare le discussioni in sede di applicazione della sesta direttiva nel 1979. In che cosa consistevano queste due condizioni? Si trattava dell'esonero dal pagamento dell'IVA per le vendite dirette sul fondo e dell'esonero per i produttori agricoli che avessero realizzato nell'esercizio precedente un volume di affari non superiore ai 21 milioni. Avevamo, quindi, due tipi di esonero.

Il complesso dei trattamenti nei confronti dell'agricoltura era certamente largamente agevolato. Perché fu fatta quella scelta nel 1972? Noi comunisti non fummo molto d'accordo su certe scelte e ve ne porterò la dimostrazione. È da ritenere che quella scelta prevalse, nel 1972, perché si voleva dar vita ad un regime agevolativo, dal punto di vista fiscale, nei confronti dell'agricoltura. Il che, per il vero, non avveniva solo in Italia.

A questo proposito, vorrei aprire una parentesi, per dire che quella scelta fu forse prodromica rispetto a tutte le difficoltà successive, e che portò con sé un

incentivo all'abitudine degli agricoltori a questa situazione ed anche una più generale rinuncia ad operare come si opera, invece, in altri settori, cioè dal versante della spesa del bilancio dello Stato, magari come chiediamo noi, con una contabilizzazione chiara dell'agevolazioni. Ne deriva che è assai difficile confrontare il peso delle agevolazioni in agricoltura e con quello delle agevolazioni in altri settori.

Vorrei ricordare, ad esempio, che, mentre discutiamo di questi argomenti (e noi abbiamo sottolineato molto la questione degli investimenti), alla fine di dicembre 1983 è entrata in vigore — e credo che di fatto cominci a funzionare ora — quella legge, voluta dall'esecutivo e dal Parlamento, con la quale si danno dei contributi per lo sviluppo della tecnologia e per l'acquisto di macchine in alcuni settori quali l'estrattivo e il manifatturiero. Si concedono contributi in capitale o interessi e, in più, si riconosce un'IVA negativa. Se ben ricordo, si riconosce un'IVA del 6 per cento sugli acquisti di questi macchinari. Dunque, quando parliamo dell'agricoltura, riconosciamo di avere termini di confronto diversi. L'agricoltura usufruisce di un regime agevolativo in campo fiscale di tassazione del reddito catastale; il sistema di tassazione dell'IVA.

Un confronto più complessivo si potrebbe fare ad esempio, se, sia pure al netto dell'imposta, si verificasse ciò che lo Stato eroga in questo modo all'agricoltura, magari rinunciando ad un gettito fiscale, e ciò che lo Stato eroga ad altri settori con tutte le forme di agevolazione calcolate al netto dell'imposizione applicata e assolta a tali settori.

Dunque la nostra posizione tiene conto di una duplice esigenza: quella di rispettare le scelte iniziali del Parlamento e quella del controllo. Con la proposta di legge n. 1986, se non vado errato dell'aprile 1973, alcuni colleghi del mio gruppo (Vespignani, Raffaelli ed altri) ripresentarono, in tema di IVA, alcune misure per le quali ci eravamo battuti in sede di prima applicazione di tale impo-

sta e che non erano state approvate.

Vorrei rapidissimamente ricordare il contenuto di questa proposta. L'agricoltore sostiene l'IVA a monte, presenta delle dichiarazioni, che volevamo trimestrali, documentate, con divisione per gruppi di spese (servizi, consumi normali di impresa, investimenti). Lo Stato opera il rimborso. In tal modo si sarebbe potuto eliminare il costo IVA in agricoltura, in un modo, però, che, secondo le intenzioni dei proponenti, non doveva consentire speculazioni. Questa proposta non fu approvata e ritengo che il Parlamento ed il Governo fecero male a non dar credito a questa impostazione del gruppo comunista. Non vorrei però peccare di orgoglio di parte: potrebbe anche darsi che quella proposta non avrebbe portato a risultati positivi. Certo è che i risultati dell'impostazione che allora fu data non sono positivi, se è vero che oggi stiamo discutendo una terza modificazione, dopo quella del 1980 e dopo quella del 1983.

Vorrei ora sottolineare un'altra cosa, anche per ricordarla al relatore. L'obbligo di durata di due esercizi successivi, nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 34, che attiene all'opzione per la tassazione normale (non per la detrazione), è stato introdotto nel 1980. Nel 1983 (e ciò ha aperto una grossa discussione) il discorso cambia (se non erro era ministro l'onorevole Forte) e verte su una questione più difficile a risolversi: non quella dell'opzione per il regime di imposta normale, ma quella delle detrazioni normali a consuntivo di cui al terzo, al quinto e al sesto comma dell'articolo 34.

Le detrazioni normali furono introdotte per rendere possibili le detrazioni indipendentemente da tutti gli obblighi che il passaggio al sistema di imposta normale comportava. Quindi non ci troviamo di fronte a due metodi, ma almeno a tre: quello «compensato», in base alle aliquote di compensazione, quello di detrazione normale di cui all'articolo 19, quello che discende dalla applicazione normale dell'imposta in questione.

Dove si è aperto un buco? Secondo

quanto affermato, per quei settori (in modo particolare relativi agli allevamenti) per i quali le operazioni di scorta, di carico di magazzino, con modi cioè sofisticati (società di comodo eccetera), potevano effettuarsi in un anno più che in un altro, consentendo alternativamente la scelta del metodo capace di introitare più IVA, o passando al credito nei confronti dello Stato o compensando la maggiore IVA al costo.

Di fronte alla ipotesi di eliminazione dell'opzione (signor Presidente, lei la ricorderà, poiché ne abbiamo discusso in Commissione, sia pure in un periodo convulso) si pensò di poter porre rimedio a tali periodi con due condizioni: che l'opzione valesse anche per i successivi due anni e che essa potesse essere consentita solo a quegli allevatori con un rapporto bestiame-mangimi tale per cui il fondo relativo potesse produrre almeno il 50 per cento del mangime necessario. Si riducevano così le migliori condizioni in atto dal 1972 al 1980 e che a tale data erano già state in parte ridotte. Ad esempio, era stato eliminato l'esonero per la vendita sul fondo ed era stata ridotto da 21 a 10 milioni il *plafond* necessario per l'esenzione dall'obbligo di annotazione, fatturazione, registrazione e pagamento. Si intendeva ancora una volta, nel 1983, ridurre le possibilità di evasione.

Oggi il ministro ci chiede di andare più avanti. Diciamo che, finché si tratta di combattere l'evasione, siamo totalmente d'accordo. Affermiamo, a chiare lettere, che ogni misura che valga a garantirci effettivamente contro le possibilità di evasione, ci trova consenzienti. Questa la ragione per la quale se si finirà per scegliere, nell'ipotesi di cui al decreto, il sistema «compensato» e quello a riscossione ordinaria di imposta (ultimo comma dell'articolo 34), non avremo difficoltà da eccepire, purché siano garantite alcune condizioni che ci appaiono doverose nei confronti dell'agricoltura.

Mi riferisco, in primo luogo, agli investimenti. È evidente che il ragionamento del ministro, secondo il quale la tassazione forfettaria dovrebbe considerarsi per

certi versi analoga a quella catastale dei fabbricati, per cui si compensa l'anno negativo con quello favorevole, ha valore senza risolvere, per altro, il problema. Evidentemente, se ogni volta l'interessato può scegliere fior da fiore, ed avere sempre credito o compensazione, le cose non mi pare che vadano nel modo più corretto. Ma è altrettanto evidente che, se non facilitiamo gli investimenti in agricoltura, ci troveremo sempre nelle condizioni peggiori, a proposito delle quali mi permetterò di richiamare l'attenzione del signor ministro su una questione che trovo di estrema delicatezza e che riguarda la misura delle aliquote compensative.

Questa è la ragione per cui abbiamo pensato (ed il relatore, in verità, lo ha ricordato) alla ipotesi che, anche se si abolisse l'opzione per le detrazioni normali, operata posteriormente, dovremmo fare comunque in modo che la forfettizzazione resti tale da compensare sempre e in ogni caso la maggiore IVA pagata per investimenti, cioè che l'eccedenza dell'IVA assolta per investimenti sia riconosciuta anche nell'ipotesi di regime «compensato». Il ministro ha apprezzato questa nostra proposta. Essa contiene una seconda parte di aliquota negativa, ma almeno per questa prima parte c'è stato apprezzamento. Il collega Piro in Commissione ha poi fatto proprio un emendamento di analogo tenore: vedremo nel corso del dibattito come finirà la questione. Il secondo dei problemi sui quali noi riteniamo che vi sia bisogno comunque di trovare una soluzione è quello delle calamità. Perché una grossa calamità naturale colpisce l'agricoltura in modo terribile ed allora non si può considerare a parità di condizioni un anno che abbia avuto una situazione di questo genere e liquidarlo come compensazione con un regime forfettario di un ordinario anno precedente. La terza delle questioni che ci preoccupava, e per la quale volevamo trovare soluzione, è il caso di esportazioni da parte dei produttori agricoli. Non riteniamo infatti che essa rientri chiaramente nell'articolo 8. Riteniamo che in agricoltura si possano verificare condizioni per

le quali sia meritevole, anche nel caso di forfettizzazione, un riconoscimento particolare delle detrazioni dell'IVA assolta in sede di acquisti per l'esportazione. Noi ci siamo mossi su questa linea che evidentemente tiene conto di tutte le situazioni ricordate, coprendo il campo dei problemi che oggi si pongono. Perché? Perché per la evasione determinata dagli allevamenti, o per meglio dire da coloro i quali profittano della figura dell'allevatore per evadere (perché molto spesso il potere contrattuale del contadino è inferiore a quello del commerciante o del grande industriale) la nostra proposta assicura piena copertura e cautela fiscale. Gli allevatori vengono totalmente esclusi dalla forfettizzazione, e in misura maggiore di quella che era prevista nella «norma Forte». Noi siamo d'accordo. Vogliamo escludere gli allevatori? Noi riteniamo che in qualche modo si facciano pagare a tutta una categoria i ladrocini di alcuni. Comunque, se questa è la necessità, noi siamo d'accordo. Leviamo pure la clausola del 50 per cento della produzione del fondo e stabiliamo il principio che sono esclusi dal regime forfettario, dal regime compensato gli allevatori. Vorrei aggiungere a questo proposito, per altro, che nella determinazione finale del provvedimento, bisogna stare accorti che la norma definitiva non apra una questione di carattere giuridico, per la sua difformità nei confronti delle disposizioni che con il decreto sono andate in vigore e delle quali il contribuente possa essersi già avvalso. Se in sede di conversione del decreto-legge si dovesse diversamente disciplinare la materia rispetto al testo originario del decreto, tale questione si aprirebbe e bisognerebbe coprirne gli effetti per quanto riguarda il periodo nel quale il decreto è entrato in vigore.

Noi pensavamo quindi ad una soluzione di questo genere, e siamo preoccupati della situazione che si è venuta a determinare per le aliquote compensative, per le possibili difformità degli orientamenti della Commissione e del Parlamento. Quando nel 1980 è stata applicata la sesta direttiva, con un ordine del giorno Ber-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

nardini, del sottoscritto e di altri colleghi del gruppo comunista, approvato, si davano alcune indicazioni ed indirizzi al Governo. Il ministro ha fatto osservare che uno dei problemi più grossi che esiste nel regime IVA — fonte di rimborsi — sono le aliquote alte per quanto riguarda i semilavorati (chiamiamoli così) e le aliquote basse per quanto riguarda i prodotti finiti. Con quell'ordine del giorno si impegnò il Governo ad operare in cinque anni una riduzione delle aliquote con gradualità, per evitare contraccolpi, ma in modo da eliminare il pericolo che si andava determinando con i criteri di fissazione in Italia delle aliquote compensative. Non so se siano esatte le notizie di cui dispongo, ma credo che sia già stata sollevata una eccezione di legittimità e aperta una procedura nei confronti dell'Italia da parte della Comunità (non so se è giunta o stia per giungere) a proposito di questa questione. Infatti, le aliquote compensative dovrebbero rifondere il costo calcolato nella media del triennio tra l'anno in corso e i due precedenti, cioè i costi a monte per quella determinata produzione agricola. Secondo i dati più recenti della Comunità, proprio perché la nostra è un'agricoltura meno sviluppata e meno attrezzata di altre, come costi (calcolabili in quel modo) siamo largamente al di sotto dei costi degli altri paesi; siamo mediamente a costi, valutati dalla Comunità, attorno al 30-35 per cento contro costi che superano il 50-55 per cento ad esempio della Germania e dell'Olanda. Se così è, corriamo un grossissimo rischio; lo corriamo, perché è evidente che le aliquote compensative di fatto in Italia sono servite a mantenere lo stesso regime esistente prima dell'applicazione della sesta direttiva, nonostante l'articolo 25, terzo comma, della sesta direttiva stabilisca la diversità della norma. Non capisco, perciò, perché il relatore non abbia fatto differenza tra il regime precedente all'applicazione della sesta direttiva e il regime successivo. Leggo in un decreto ministeriale del 1981 che fissa le aliquote compensative: 15 per cento animali vivi, specie bovina, compresi il bufalo, ma compreso anche il latte fresco; 8 per cento animali

della specie ovina; 2 per cento prodotti compresi nella tabella A, parte prima, derivanti dalla pesca; 2 per cento tutti gli altri. È evidente pertanto quanto tutto ciò sia difficilmente sostenibile.

Avviandomi alla conclusione, ritengo che questo intervento possa almeno essere valso a meglio spiegare, per la parte relativa all'agricoltura, la posizione del nostro gruppo, che definiremo in un emendamento che presenteremo a perfezionamento di quelli presentati in Commissione. Mi auguro che il mio intervento sia valso a chiarire anche che noi siamo d'accordo con le eventuali iniziative governative che tendessero ad accorpate l'IVA. Siamo dell'avviso che il Governo ha la responsabilità di trovare soluzioni che non creino problemi in agricoltura per aliquote compensative, perché il problema vero è il trovarsi di fronte ad una eccezione, ad esempio, che obbligasse a ridurre ad un terzo le aliquote compensative: gli effetti finanziari a carico dell'agricoltura nel nostro paese sarebbero stravolgenti. Cerchiamo quindi di fare le cose in modo da procedere su una strada che elimini l'evasione. In quanto all'erosione, il Governo fornirà al paese dati precisi. Vogliamo finalmente sapere quali sono le riduzioni delle entrate per agevolazioni in campo fiscale (esenzioni ed esoneri) ed a favore di chi, e quali sono i contributi dal versante della spesa. Vogliamo cioè sapere come lo Stato interviene nei confronti dei settori e non solo con provvedimenti straordinari (ad esempio i bacini in crisi), ma complessivamente. Forse allora meglio comprenderemo anche come comportarci.

Avevo detto all'inizio che avrei occupato qualche tempo sulla questione delle esportazioni. In proposito non abbiamo problemi: se il Governo ritiene che sia possibile adottare ulteriori, migliori strumenti, stabilire a carico dei contribuenti obblighi di fare che consentano all'Amministrazione di meglio controllare e verificare che sussistano le condizioni volute dalla legge per acquistare in esenzione di IVA beni e servizi, siamo totalmente d'accordo.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

La nostra preoccupazione è stata solo quella di meglio capire e concorrere a meglio definire il provvedimento sotto due aspetti: il primo è quello dell'introduzione del limite del 10 per cento per quanto riguarda il diritto all'esenzione. È stato osservato — ed è comprensibile — che eliminando questo 10 per cento si vuole eliminare una serie di operatori, magari sono abbastanza numerosi, che creano confusione nel settore, e soprattutto che si preconstituiscono la possibilità di evadere; operatori occasionali, dunque. Non vi sarebbe perciò alcun danno per quanto riguarda gli esportatori veri e propri.

A proposito del 10 per cento per l'esportatore abituale ricordo la discussione in sede di applicazione della sesta direttiva. Il confronto è stato lungo, e non credo sia il caso di ritornarci. Importante è l'asserita mancanza di vincoli e obblighi comunitari nella fissazione di percentuali. Se così, per noi va bene. Siamo un po' più incerti per quanto riguarda il modo di conteggiare la quantità di acquisti di beni e servizi che può essere fatta in esenzione, cioè il termine di raffronto. Oggi il sistema è di effettuare il raffronto mese per mese, eliminando l'ultimo mese ed aggiungendo il dodicesimo più lontano. Affermano gli esperti — lo afferma lo stesso collega, onorevole professor Visco — che questo modo non consente all'Amministrazione un controllo reale, in quanto il *plafond* dei movimenti è stabilito in modo modificato mese per mese, e crea condizioni di inapplicabilità della norma, o per lo meno gravi difficoltà di controllo.

Avevamo pensato di presentare un emendamento in proposito. Non lo abbiamo ancora fatto perché volevamo ascoltare la risposta del ministro. Non sappiamo, inoltre, se il modo migliore sia sostituire il mese con un trimestre, ovvero con un quadrimestre, oppure con un semestre. Saremo grati al ministro se in sede di replica — e quindi in tempo utile perché possiamo presentare un emendamento — vorrà darci un chiarimento in proposito. In caso contrario presenteremo ugual-

mente un emendamento, e sarà il dibattito su di esso che ci consentirà di chiarire la questione.

Signor Presidente, colleghi, onorevole ministro, questi i nostri giudizi sul provvedimento, queste le nostre responsabilità, ed anche le nostre riserve. Il nostro comportamento finale si regolerà secondo le soluzioni che specialmente in materia di agricoltura la Camera vorrà assumere. (*Applausi all'estrema sinistra*).

#### **Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

**PRESIDENTE.** A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*I Commissione permanente (Affari costituzionali):*

ANDÒ ed altri: «Modifiche alla legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali» (1069) (*con parere della IV e della V Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BATTAGLIA ed altri: «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'istituto dell'immunità parlamentare» (1074) (*con parere della IV Commissione*);

RAUTI ed altri: «Sistemazione del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana addetto ai servizi continuativi» (1115) (*con parere della V e della VII Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ALMI-RANTE ed altri: «Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 27 della Costituzione concernente l'istituzione della pena di morte per gravi delitti in danno di minorenni» (1132) (*con parere della IV e della VII Commissione*);

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

*IV Commissione (Giustizia):*

TESTA ed altri: «Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona a scopo di estorsione» (1161) (con parere della I e della II Commissione);

*VI Commissione (Finanze e tesoro):*

PATRIA ed altri: «Norme per l'inquadramento dei dipendenti, gestori e coadiutori dei magazzini vendita generi di monopolio» (1023) (con parere della I e della V Commissione);

PATRIA ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, relativamente all'organizzazione dei servizi di vendita dei generi di monopolio» (1051) (con parere della I, della V e della X Commissione);

BELLOCCHIO ed altri: «Modifiche al regime fiscale del glucosio, maltosio e delle analoghe materie zuccherine» (1067) (con parere della V Commissione);

PAZZAGLIA ed altri: «Adeguamento della normativa sui registratori di cassa» (1124) (con parere della I, della IV e della XII Commissione);

*VIII Commissione (Istruzione):*

POTI' ed altri: «Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario» (925) (con parere della I e della V Commissione);

BIANCHI ed altri: «Estensione ai professori associati delle università non statali delle norme per l'assegnazione di cattedre di professore ordinario» (1047) (con parere della I e della V Commissione);

*IX Commissione (Lavori pubblici):*

RAUTI ed altri: «Norme per il trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica» (1116) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

*XI Commissione (Agricoltura):*

MACALUSO ed altri: «Norme concernenti

la tutela del vino Marsala» (837) (con parere della I, della IV e della XII Commissione);

*XII Commissione (Industria):*

BIANCHINI ed altri: «Modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio» (1014) (con parere della V e della VI Commissione);

GUNNELLA ed altri: «Disciplina delle società di ingegneria» (1084) (con parere della I, della IV, della V, della VI, della X e della XIII Commissione);

*XIII Commissione (Lavoro):*

SAMÀ ed altri: «Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine» (961) (con parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VIII e della XII Commissione);

GORLA ed altri: «Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi» (1090) (con parere della I, della IV e della XII Commissione);

*XIV Commissione (Sanità):*

SEPPIA ed altri: «Disciplina della raccolta, razionamento, distribuzione e conservazione di sangue umano» (737) (con parere della I, della IV, della V e della VI Commissione).

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il decreto-legge oggi in discussione rappresenta un caso tipico di provvedimento che, in un mondo in cui prevalessero la forza della ragione e la consapevolezza delle gravi lacune legislative che tuttora persistono nel nostro sistema tributario, dovrebbe essere approvato rapidamente, con l'ac-

cordo di tutti, ed eventualmente migliorato ed integrato in alcune sue parti, nel rispetto dei criteri di fondo che lo ispirano, e che dovrebbero essere da tutti condivisi.

L'obiettivo del decreto-legge, nella sua formulazione iniziale, è, infatti, soltanto quello di razionalizzare la disciplina legislativa in due settori, nei quali le norme attuali consentono abusi ed evasioni fiscali per centinaia di miliardi, a tutti noti e da tempo discussi. Il decreto si limita ad alcune correzioni molto equilibrate, con l'evidente obiettivo di non esercitare un rigore che potrebbe risultare eccessivo, data la situazione di partenza, e di procedere gradualmente, per tappe successive, alla razionalizzazione di alcuni aspetti della nostra normativa tributaria.

Personalmente, non ho difficoltà a condividere l'impostazione moderata e gradualista del Governo, che dovrebbe consentire una più facile aggregazione del consenso in Parlamento, ma al tempo stesso non posso non rilevare che la lotta all'evasione fiscale e il contenimento e la riduzione dell'erosione richiederebbero interventi coerenti, collegati, di ben maggiore portata ed incisività di quelli, pur apprezzabili, contenuti nel decreto n. 746.

Il primo aspetto trattato dal decreto riguarda la disciplina degli acquisti senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto effettuati dagli esportatori abituali. Tale regime, che — come ha ricordato in Commissione il ministro delle finanze — rappresenta un beneficio immenso per gli operatori, consiste nella possibilità di acquistare beni e servizi in esenzione di imposta nei limiti dell'ammontare complessivo delle esportazioni effettuate nell'anno solare precedente. Tale facoltà è concessa sia nei confronti dei fornitori interni, sia in relazione alle eventuali importazioni effettuate dall'esportatore, sicché quest'ultimo ricava un duplice beneficio, in quanto, da un lato, l'esenzione dal pagamento dell'IVA, sia su beni acquistati all'interno che su beni importati, riduce o elimina il rischio di venirsi a trovare in credito di imposta nei confronti

del fisco; e, dall'altro, la possibilità di evitare il pagamento dell'imposta a monte consente un non trascurabile guadagno finanziario in termini di maggiore liquidità.

Si tratta, quindi, di un regime di privilegio la cui necessità oggettiva può apparire discutibile, dal momento che gli eventuali rimborsi di imposta cui l'esportatore può avere diritto avvengono oggi entro venti giorni dalla comunicazione degli uffici, ma che tuttavia, rappresentando una forma, sia pure indiretta, di incentivo e sostegno alle esportazioni, è opportuno che rimanga.

Comunque, tale regime di favore può oggi portare ad abusi, in quanto è sufficiente una comunicazione agli uffici IVA per potersi avvalere dell'acquisto in esenzione di imposta, nella certezza di una totale mancanza di controlli.

Tale decreto pone, quindi, dei limiti a tale facoltà, subordinando innanzitutto l'acquisto in esenzione di imposta all'esistenza, nell'anno precedente, di un volume minimo di esportazioni pari al 10 per cento del volume di affari complessivo, ed introducendo inoltre un sistema di obblighi formali volti ad assicurare che il contribuente dichiari preventivamente agli uffici l'entità del *plafond* di cui intende avvalersi per gli acquisti in esenzione; prevede infine che registri mensilmente l'entità del *plafond* utilizzato e che trasmetta a consuntivo agli uffici i risultati finali di tali operazioni.

Questo sistema di controlli appare sufficientemente agevole per i contribuenti ed idoneo a consentire agli uffici controlli automatizzati; sicché esso va senz'altro approvato.

Analogamente, il limite del 10 per cento introdotto dal decreto sembra essere sufficientemente ridotto, per evitare che esportatori occasionali possano venire a trovarsi in credito d'imposta per la mancata applicazione del beneficio; ma, al tempo stesso, circoscrivendo il numero dei soggetti beneficiari dell'esenzione, consente di concentrare i controlli e di evitare eventuali possibili abusi.

In verità, si potrebbe ritenere che un

limite più elevato (per esempio, del 20 per cento) sarebbe risultato più idoneo a realizzare gli obiettivi indicati, ma si tratta evidentemente di una questione di ridotta importanza.

Tuttavia, questa parte del decreto potrebbe essere ulteriormente migliorata estendendo la nuova disciplina, che di fatto potrà funzionare soltanto in riferimento al regime di acquisto in esenzione di imposta secondo un *plafond* fisso, anche al regime del *plafond* variabile previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che consiste — come ricordava il collega Antoni — nella possibilità concessa al contribuente di assumere in ciascun mese come *plafond* l'ammontare delle esportazioni effettuate nei dodici mesi precedenti.

Tale sistema di *plafond* mobile tende evidentemente ad andare incontro alle esigenze delle imprese con esportazioni crescenti in corso d'anno, ma, per come attualmente è congegnato, esso risulta, da un lato, di difficile applicazione da parte degli operatori, che infatti ne fanno un uso molto limitato, preferendo nella grande maggioranza il sistema con *plafond* fisso; e dall'altro esso non è suscettibile di controlli da parte degli uffici, che non dispongono di nessuno degli elementi necessari alla verifica, vale a dire la dichiarazione preventiva circa l'entità del *plafond* e quella successiva relativa alla effettiva utilizzazione del *plafond* stesso. Poiché non è pensabile ricorrere ad un sistema di dichiarazioni preventive a consuntivo con cadenza mensile, appare oltremodo opportuno — in occasione di una completa revisione della materia, qual è quella compiuta dal decreto n. 746 — lasciare nell'ombra questo regime particolare, come di fatto fa il decreto, e invece disciplinarlo opportunamente in modo da renderlo gestibile. In caso contrario, sarebbe preferibile abolirlo del tutto.

Per questo motivo, sottopongo all'attenzione del Governo e dei colleghi una serie di emendamenti che prevedono di estendere la nuova disciplina documentale e

contabile prevista dal decreto n. 746 — e che risulta in concreto applicabile solo all'ipotesi di *plafond* fisso — anche al *plafond* variabile, che a questo fine da mensile viene trasformato in quadrimestrale, in modo da fornire dei periodi di riferimento certi e da non rendere necessarie un numero eccessivo di dichiarazioni e comunicazioni da parte dei contribuenti agli uffici.

La regolamentazione esplicita del sistema a *plafond* variabile mi sembra necessaria sia per completezza e coerenza della normativa sia per consentire alle imprese la possibilità di scegliere con tranquillità un regime che in alcuni casi può risultare più vantaggioso del sistema con *plafond* fisso sia, infine, per evitare la possibilità di eventuali abusi futuri da parte di operatori che decidano di abbandonare il sistema con *plafond* fisso (che è controllabile) per passare a quello con *plafond* variabile mese per mese, che non è contabile e non è controllato. Si tratta di una proposta di miglioramento di natura strettamente tecnica: mi auguro pertanto che il ministro Visentini, sempre molto attento e sensibile a questi problemi, voglia valutarla con attenzione e possibilmente accoglierla.

Inoltre, ai fini di una effettiva possibilità di controllo dei flussi dell'IVA derivanti da processi di esportazione e di importazione, sarebbe necessario poter confrontare sistematicamente i dati a disposizione dell'anagrafe tributaria (tratti dalle dichiarazioni dell'IVA) con quelli relativi ai movimenti di merci riscontrabili in dogana. Sarebbe in altre parole necessario un collegamento organico e stabile tra sistema informativo dell'anagrafe tributaria e sistema informativo delle dogane, collegamento a tutt'oggi inspiegabilmente assente. A questo proposito ho predisposto, assieme ad altri colleghi, un ordine del giorno che sottopongo all'attenzione del ministro.

Infine, prima di concludere su questo primo punto, vorrei sottolineare che il regime di acquisto in esenzione di imposta dovrebbe di per sé essere sufficiente ad evitare la formazione di rimborsi per

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

gli esportatori; sicché il fatto che, nonostante gli oltre 2 mila miliardi di imposta compensata direttamente in dogana nel 1983 e l'altra compensata sugli acquisti interni, i rimborsi IVA siano stati di oltre 6 mila miliardi non può che destare viva preoccupazione sul funzionamento complessivo dell'imposta, dal momento che una delle principali origini del fenomeno dei rimborsi (vale a dire l'attività di esportazione) beneficia già oggi di un regime che dovrebbe consentire di evitare la formazione di crediti, i quali viceversa si vanno accumulando in maniera preoccupante. Una riflessione sulla questione dei rimborsi — o, più precisamente, sui crediti IVA che i contribuenti vantano nei riguardi del fisco — può rappresentare il modo più opportuno per collegare i problemi finora esaminati con la seconda questione affrontata da questo decreto, vale a dire il regime IVA per l'agricoltura.

Come ha recentemente rilevato il professor Campa nella conferenza di inaugurazione dell'anno accademico della Scuola centrale tributaria, i crediti dei contribuenti per IVA non rimborsata ammontano ormai a quasi 20 mila miliardi, che rappresentano quindi una sorta di disavanzo sommerso che andrebbe aggiunto al deficit di competenza del bilancio pubblico. I rimborsi IVA effettivamente erogati nel 1983 ammontano, dal canto loro, ad una cifra pari all'intera imposta riscossa sugli scambi interni. Sicché oggi il gettito netto dell'imposta è rappresentato dalla sola IVA riscossa sulle importazioni. Si tratta di una situazione drammatica, che non ha riscontro in nessun paese, e che evidenzia come un'altra tra le imposte fondamentali del nostro ordinamento presenti disfunzioni tali da farla apparire oggi come un'arma spuntata e uno strumento di ridotta utilità. L'origine dei crediti di imposta (se si esclude il settore della esportazione), può essere in certa misura individuata nell'eccessivo numero di aliquote per cui è possibile, in alcuni settori e per alcune imprese, che l'imposta riscossa sulle vendite risulti applicata con aliquote inferiori a quella sugli acquisti;

in parte deriva dal concentrarsi di particolari spese, soprattutto per investimenti, da parte di alcune imprese in un determinato anno; in misura prevalente, tuttavia, il fenomeno deriva da evasione, e in particolare attraverso lo strumento della sottofatturazione delle vendite e dall'uso di false fatture per documentare acquisti mai effettuati. Occorre partire da questa realtà se si vuole affrontare in maniera seria il problema del regime IVA in agricoltura, che sembra ideato apposta per massimizzare la possibilità di ottenere rimborsi dal fisco, sia formalmente legittimi, che del tutto fraudolenti.

Prescindendo dalle modifiche introdotte per il 1983 dall'allora ministro Forte, che il decreto oggi in discussione elimina, gli operatori agricoli potevano optare, in sede di dichiarazione annuale (vale a dire a consuntivo e secondo la convenienza effettiva), o per il regime normale o per quello speciale. Il regime speciale consiste in vero e proprio sistema di sussidi che lo Stato eroga al settore agricolo attraverso l'IVA; per i soggetti che optano per questo regime, infatti, si ipotizza che l'imposta incassata sulle vendite sia sempre eguale a quella pagata sugli acquisti; ne deriva che gli operatori agricoli si appropriano dell'ammontare dell'imposta che le imprese che operano in altri settori sono tenute invece a versare allo Stato! Nel 1980, per le sole imprese tenute a presentare la dichiarazione, senza considerare tutti i piccoli operatori esentati da tali obblighi, si trattava di un sussidio di 560 miliardi, derivanti dalla differenza fra 1.120 miliardi di imposta sulle vendite e 560 miliardi di imposta sugli acquisti: oggi tale sussidio può essere valutato in circa 1.000 miliardi, incamerati da circa 200.000 imprese con un fatturato medio, nel 1980, di 73 milioni di lire, e cioè da imprese di una certa dimensione. Per le imprese che operano invece in regime normale, che nel 1980 erano circa 55.000 con volume d'affari medio di 134 milioni, la situazione si capovolge in quanto risultano sistematicamente in credito di imposta: nel 1980, per 320 miliardi ed oggi presumibilmente per circa 500 miliardi. Que-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

sta situazione è determinata sicuramente e sostanzialmente dalla possibilità di operare a consuntivo per un regime o l'altro, possibilità che determina, per tutte le imprese che operano in regime speciale, la convenienza a concentrare in un solo anno gli acquisti per scorte od investimenti, al fine di ottenere un rimborso di imposta passando, per quell'anno, a regime normale, per poi rientrare in quello speciale nell'anno successivo, continuando a beneficiare di un sussidio fiscale.

Dal momento che, inoltre, per un'impresa che opera nel regime speciale l'emissione di una fattura di vendita non implica nessun costo e nessun versamento di imposta, troviamo qui una formidabile fonte di innesco per sovrapproduzioni a fatture false, che poi possono essere utilizzate da un'altra impresa, eventualmente collegata con la prima se non addirittura emanazione di essa, per ottenere un indebito rimborso operando in regime di IVA normale. Sono questi i meccanismi alla base dell'elevato ammontare dei rimborsi IVA in agricoltura, che altrimenti resterebbero inspiegabili; sono da interrompere, se si vuole effettivamente riportare ordine e pulizia nel settore.

Si è sostenuto e si sostiene che i problemi ora sollevati riguarderebbero soltanto il commercio del bestiame, che sarebbe il settore responsabile del maggior numero di operazioni fraudolente; è possibile che ciò sia vero, tuttavia non vi è alcun motivo logico per cui le stesse operazioni non possano venire effettuate anche con altre merci e, del resto, i dati disponibili mostrano che i rimborsi dell'IVA nella zootecnia erano nel 1980 di soli 56 miliardi su un totale di 320 miliardi, pari cioè ad un sesto del totale; è difficile credere che i rimanenti 270 miliardi di rimborsi derivassero tutti da legittime operazioni di investimento!

Per questi motivi, signor Presidente, ritengo che la soluzione prospettata nell'articolo 6 del decreto n. 746 possa essere considerata accettabile e vada sostenuta, anche se si limita a cercare di porre un argine alle possibilità di ricorrere, più o meno legittimamente, ai rimborsi di im-

posta e non affronta invece il problema, anch'esso urgente, di iniziare una revisione dello stesso regime speciale che appare oggi, con ogni probabilità, eccessivo rispetto alle esigenze, per altro legittime, di sostegno dell'agricoltura. Con l'articolo 6 infatti si tenta di evitare l'opzione per il regime normale da parte di operatori situati normalmente nel regime speciale, e di non consentirla comunque a consuntivo. Si tratta di un intervento correttivo minimo, nel contesto che ho cercato di descrivere, ma poco è sempre meglio che niente purché si vada nella giusta direzione.

Durante il dibattito in Commissione, a sostegno dell'articolo 6 del decreto-legge, si era inizialmente determinato un ampio arco di consensi a partire da quello del relatore, onorevole Rossi di Montelera. Tuttavia alcuni colleghi avevano suggerito di introdurre una eccezione alla regola stabilita nell'articolo 6, prevedendo la possibilità di ottenere rimborsi IVA nel caso in cui l'imposta, pagata sull'acquisto di beni o su investimenti, fosse risultata eccedente rispetto all'imposta incassata sulle vendite. Personalmente ho espresso e mantengo alcune riserve di principio in ordine a questa soluzione, in quanto la *ratio* dell'articolo 6, e l'obiettivo che tutti ragionevolmente dovremmo porci, dovrebbe essere che, in presenza di un meccanismo di sussidio fiscale, qual è quello implicito nell'applicazione del regime sociale, non ha senso procedere ad un rimborso di imposta, e cioè in questo caso ad un incremento ulteriore del sussidio, mentre il rimborso sarebbe lecito e razionale per una impresa che avesse sempre operato nel regime normale. Tuttavia questa soluzione potrebbe essere considerata accettabile se essa si rivelasse l'unica in grado di far approvare il principio della separazione dei due regimi: quello speciale e quello normale. Viceversa sicuramente inaccettabile è, a mio avviso, la proposta che nelle ultime ore del dibattito è andata aggregando consensi crescenti e che ha, in verità, lo scopo di evitare ogni seria discussione sul regime fiscale dell'agricoltura, concedendo frettolosa-

mente la indetraibilità dell'imposta a monte nel solo commercio di bestiame, nell'asserita ipotesi che solo in questo settore si concentrerebbero le frodi e gli abusi. In verità, come ho già cercato di dimostrare, i dati disponibili non confermano affatto tale ipotesi dal momento che i rimborsi IVA, derivanti dal settore zootecnico, rappresentano, come ricordavo precedentemente, solo un sesto del totale e rispecchiano fedelmente la rilevanza quantitativa del settore. La soluzione proposta, inoltre, appare iniqua, in quanto essa assume di fatto che tutte le transazioni relative al bestiame, che avvengono tra imprese in regime speciale ed imprese in regime normale, siano fraudolente, il che non è struttura logica e tecnica dell'imposta, come ha ricordato in Commissione il collega Usellini; è in contrasto con le direttive comunitarie, ed è quindi suscettibile di impugnazione, come ha sottolineato il ministro delle finanze, ed infine non risolve il problema dei falsi crediti di imposta perché essa, pur limitando la convenienza dei passaggi fittizi a catena, non li elimina affatto.

In sostanza si tratta di una proposta, attraverso una lieve modifica del sistema attuale, che tende in realtà a mantenere le cose come stanno, allontanando lo spettro di un possibile inizio di discussione sulla opportunità di una revisione dell'intero sistema di imposizione in agricoltura, che appare viceversa urgente e indilazionabile. Ma ciò che è più preoccupante è il modo in cui tale proposta alternativa è andata maturando in concreto. Nei giorni passati abbiamo assistito a sollecitazioni e richieste pressanti da parte delle categorie interessate; abbiamo ricevuto in Commissione finanze un incredibile parere, votato dalla Commissione agricoltura, nel quale si dettava il testo di un articolo sostitutivo dell'articolo 6 del decreto, testo che la Commissione finanze avrebbe dovuto far proprio. Il collega rappresentante della Commissione agricoltura forse dimenticò, in quel momento, il suo ruolo e la sua funzione istituzionale, in quanto diede lettura, in Commissione finanze, di un parere giuridico redatto dal servizio

tributario di una delle organizzazioni interessate. Abbiamo assistito quindi a repentine conversioni e cambiamenti di posizioni, a convergenze inusitate ed a tentennamenti ed esitazioni che non ci saremmo attesi. Tutto ciò, signor Presidente — e mi sia consentito dirlo molto pacatamente ma con altrettanta chiarezza e fermezza — è in netto contrasto con la funzione del Parlamento di autonoma tutela degli interessi generali del paese, da perseguire anche quando questi appaiono in contrasto con interessi settoriali particolari. Intervenendo in Commissione il ministro delle finanze, pur difendendo il punto di vista del Governo, ha affermato che non ritiene che sul punto di discussione si debba arrivare fino ad uno spargimento di sangue. Concordo con l'onorevole Visentini nel ritenere che in campo fiscale esistano problemi di gravità e rilevanza anche maggiori di quello di cui ci stiamo oggi occupando, e condivido la sua tendenza a procedere gradualmente per passi e tappe successive. Tuttavia al tempo stesso vorrei chiedergli: se si comincia a cedere su un punto importante anche se non importantissimo, se si accetta di vedere edulcorate le prime proposte di serietà e rigore in campo fiscale, come si farà a resistere in futuro quando questioni di maggior rilievo e portata verranno in discussione? Come farà il Parlamento ad opporsi alle pressioni di gruppi organizzati se la maggioranza ed il Governo non sono disposti a procedere senza tentennamenti ed esitazioni? Come si comporteranno in futuro? Mi pongo questi interrogativi, onorevoli colleghi, perché la questione che oggi discutiamo riguarda il problema più generale della lotta all'evasione ed all'erosione fiscale nel nostro paese; se si desidera procedere su questa linea, il problema del trattamento fiscale dell'agricoltura non potrà non rappresentare un punto centrale di questo programma di razionalizzazione tributaria.

Anche qui i dati sono di un'evidenza impressionante: nel 1980, su oltre 20 mila miliardi di valore aggiunto dell'agricoltura (secondo i dati di contabilità nazionale)

solo 6 mila miliardi sono stati rilevati dal fisco attraverso l'imposta sul valore aggiunto. Essa, inoltre, incide sull'agricoltura per l'1 per cento rispetto al 22 per cento della Francia ed a percentuali ancora superiori di altri paesi. Più in generale il coefficiente di ricarico medio che risulta dalle nostre dichiarazioni IVA è del 7 per cento rispetto al 30 degli altri paesi.

Nel campo delle imposte dirette il ministro Visentini ci ricordava in Commissione che, nonostante un catasto che indica un valore irrisorio complessivo dei redditi dell'agricoltura (pari a 1.500 miliardi), di questi solo 800 miliardi si manifestano al fisco e pagano le imposte dirette. È evidente che così non si può andare avanti, perché continuando ad esentare l'agricoltura, ad escludere dall'imposizione le rendite finanziarie, a mantenere arretrato il catasto dei fabbricati, alla fine non possono che rimanere soltanto i redditi di lavoro e di impresa a sostenere il peso dell'imposizione.

Il tale situazione, signor Presidente, onorevole ministro ed onorevoli colleghi, mi chiedo e vi chiedo che senso ha parlare di contenimento dell'erosione, di lotta all'evasione e di politica dei redditi? Queste cose, di cui tanto si parla e si discute oggi, o si fanno o non si fanno! Se, invece, si decide di agire occorre procedere con moderazione e gradualità, ma con fermezza sulla strada della serietà e del rigore.

Qui non è in discussione (vorrei che fosse chiaro) l'opportunità di sostenere l'agricoltura o di incentivare gli investimenti: su questi obiettivi ritengo che siamo tutti d'accordo in via di principio; ciò che è in discussione, invece, sono le entità e le modalità di tali sostegni ed incentivi. Nel caso specifico dell'articolo 6 del decreto n. 746, il punto centrale riguarda la modifica di un regime fiscale che stimola ed incentiva la frode e l'evasione. Rinunciare ad una modifica di razionalità ed equità fiscale sotto la spinta di interessi contingenti e settoriali sarebbe — a mio avviso — molto grave e di pessimo auspicio.

Per questi motivi annuncio fin d'ora il

sostegno del mio gruppo alla proposta formulata dal Governo e contenuta nell'articolo 6 del decreto n. 746, nonché la nostra ferma opposizione ad ogni ipotesi di modifica che ne stravolga il significato e l'ispirazione originaria.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Moro. Ne ha facoltà.

**PAOLO MORO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il decreto-legge al nostro esame interviene in due settori abbastanza circoscritti di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto: quello del regime per gli esportatori e quello del sistema delle opzioni fra regime ordinario e speciale per gli operatori agricoli. Il recupero di evasione e l'eliminazione di forme di elusione di imposta sono i primi interventi concreti che dovrebbero giustificare l'ingente incremento di gettito previsto per l'IVA e iscritto nel bilancio di previsione per il 1984.

La seconda forma di intervento, da attuare in tempi successivi, dovrà riguardare, invece, la revisione e l'accorpamento delle aliquote; operazione certamente più complessa, ma che ormai — come ha dichiarato recentemente il ministro — non è più rinviabile anche per la preoccupante dimensione del fenomeno dei rimborsi.

Il provvedimento di cui oggi si chiede la conversione disciplina, nei primi cinque articoli, in modo più rigoroso gli acquisti che vengono effettuati dagli esportatori senza il pagamento dell'IVA. La normativa precedente, infatti, si prestava ad alcuni abusi che ora si cerca di eliminare. La nuova normativa richiede il raggiungimento di un minimo del 10 per cento di esportazioni sul volume d'affari per poter usufruire della compensazione. Viene in questo modo ristretto il numero dei beneficiari e si facilitano anche i controlli. Vengono inoltre introdotti alcuni obblighi, ai quali debbono sottostare i soggetti che intendano avvalersi dei benefici previsti per le esportazioni; ricordo sinteticamente, a questo proposito, l'obbligo di evidenziare mensilmente l'utilizzazione

del *plafond*, la comunicazione semestrale dei dati e la compilazione degli elenchi, come primi atti per un sistema di controlli che in futuro potrà essere automatizzato.

Il provvedimento prevede pure sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi alla procedura indicata, nonché sanzioni di natura anche penale per reati più gravi, come quelli di falsificazione di attestazioni e documenti, oltre ad altre norme di carattere transitorio, che disciplinano il sistema di applicazione dei benefici per soggetti che fanno riferimento alle cessioni all'esportazione avvenute nei dodici mesi precedenti, anziché all'anno solare precedente, mentre altre norme differiscono al 5 marzo 1984 il termine per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dello *status* di esportatore.

Il sostanziale accordo trovato in Commissione sui primi cinque articoli del provvedimento mi esime da ulteriori puntualizzazioni riguardanti la nuova normativa per gli esportatori. Resta comunque valida la richiesta, fatta in Commissione finanze da alcuni colleghi, in ordine a precisazioni che si attendono dal ministro nella sua replica; del resto gli stessi quesiti sono stati riproposti anche in aula dal relatore e dai colleghi che mi hanno preceduto.

Poiché è emerso chiaramente che la soglia del 10 per cento è frutto di una scelta puramente pragmatica, sulla quale, quindi, si conviene indipendentemente da giudizi di merito, rimangono da chiarire i quesiti relativi alle operazioni di esportazione che si svolgono nel rapporto triangolare tra produttore cedente, acquirente interno esportatore ed acquirente estero finale. Un'interpretazione autentica, a tal fine, eliminerebbe qualsiasi possibilità di dubbio, anche perché disposizioni chiare e semplici aiuterebbero gli operatori medio-piccoli, che sono estremamente attivi nel settore delle esportazioni. Si chiede, in sostanza, una normativa che moralizzando, da una parte, il settore, eviti, dall'altra, eccessivi appesantimenti burocratici in questa materia.

La seconda parte del decreto — con

particolare riferimento all'articolo 6 — riguarda la facoltà di opzione per i produttori agricoli.

Su questa materia la Commissione finanze è stata impegnata a lungo, alla ricerca di una soluzione che da un lato eliminasse il più possibile le evasioni e, dall'altro, non colpisse eccessivamente il settore della produzione agricola. L'agricoltura italiana — giova ricordarlo — anche in tempi recenti è già stata vistosamente penalizzata in sede comunitaria e vale la pena, inoltre, di ricordare l'ingente peso che il settore agro-alimentare ha sul versante delle importazioni (destinate quest'anno a superare i 10 mila miliardi).

Per questo motivo gli interventi dei rappresentanti delle varie forze politiche hanno posto in evidenza l'esigenza di raggiungere gli obiettivi fiscali di eliminare la duplicazione dei rimborsi, di recuperare l'opzione per il 1983, ma di non penalizzare eccessivamente il settore agricolo.

Su quest'ultimo punto, in pratica, le forze politiche presenti in Commissione non hanno trovato un accordo; accordo che invece la Commissione agricoltura ha trovato all'unanimità, suggerendo peraltro, con un parere molto circostanziato, anche una soluzione tecnica. Tale soluzione (e mi rifaccio anche alla relazione resa poco fa dal collega Rossi di Montelera) è stata formalizzata attraverso la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6, che recepisce anche una preziosa e determinante integrazione suggerita dal ministro Visentini, che impone l'obbligo di assoggettamento all'imposta per le cessioni successive.

Il ministro stesso, con questa integrazione, ha dichiarato anche di non essere contrario ad una soluzione così articolata.

Per questo motivo, la duplice considerazione di rigore fiscale e di salvaguardia di legittimi interessi del mondo agricolo ha indotto il gruppo della democrazia cristiana, anche a seguito di un approfondito incontro con i colleghi della Commissione agricoltura, ad orientarsi in favore

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

di questo emendamento (che rappresenta la terza soluzione tra quelle prospettate in Commissione) che, come ho già detto, risponde a molteplici esigenze di natura fiscale e di salvaguardia della produzione agricola.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, con queste modifiche che, a mio avviso, non alterano, ma integrano, chiariscono e rendono anche più gestibili il provvedimento al nostro esame, ne raccomando la rapida approvazione, in considerazione anche del fatto che gli operatori economici ai quali questo provvedimento è diretto hanno bisogno, a periodo di imposta già iniziato, di indicazioni semplici, chiare e certe.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito della discussione può essere rinviato alla seduta di domani, al cui inizio ritengo si possa procedere alle repliche.

**GIORGIO RUFFOLO, Presidente della Commissione.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIORGIO RUFFOLO, Presidente della Commissione.** Onorevole Presidente, mi permetto di farle osservare che la Commissione finanze e tesoro avrà bisogno, anche per le ragioni chiarite dal relatore, di riunire il Comitato dei nove prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea, che dovrebbe avere luogo domani alle 11. Per poter riunire il Comitato dei nove in modo utile, magari alle 9 di domani mattina, se ella, onorevole Presidente, non avesse nulla in contrario, gradiremmo ascoltare la replica del ministro questa sera stessa.

**PRESIDENTE.** Se questo è utile per le decisioni ulteriori che il Comitato dei nove dovrà prendere, la Presidenza non ha nessuna difficoltà a dare adesso la parola al relatore ed al ministro per le repliche.

Ha dunque facoltà di replicare il relatore, onorevole Rossi di Montelera.

**LUIGI ROSSI DI MONTELERA, Relatore.** Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, dirò soltanto poche parole di replica, in quanto, in relazione ai due grandi temi trattati dal decreto-legge e dalle proposte di legge ad esso connesse, mi soffermerò in qualche modo soltanto sul primo. Sulla seconda parte, relativa all'IVA per i produttori agricoli, infatti, ho già esposto nella mia relazione quali fossero le proposte formulate nel corso dell'esame in Commissione in sede referente. Inoltre, avendo successivamente ascoltato le diverse posizioni dei vari deputati intervenuti nella discussione generale in aula ed avendo seguito l'illustrazione delle diverse proposte, al relatore non resta, in questa fase, nulla da obiettare e nulla da chiarire ulteriormente.

Mi esimo anche dal rispondere in modo compiuto all'ampia illustrazione che l'onorevole Antoni ha voluto fare delle linee di politica tributaria che il suo gruppo sostiene. Credo che vi saranno altre occasioni, magari anche più opportune, in cui su questi temi così generali potremo maggiormente discutere, anche perché, personalmente, avrei molte risposte da dare all'onorevole Antoni. Ma, dato che siamo in sede di conversione in legge di un decreto-legge molto specifico e molto delimitato, ritengo che non sia questa la sede per un dibattito più generale ed approfondito sulle prospettive di politica tributaria, sulla lotta all'evasione, eccetera.

Vorrei, invece, dare una risposta particolare all'onorevole Alpini che, nel suo intervento, ha parlato dell'incongruità della norma che limita la previsione del produttore agricolo a colui che produca sul proprio terreno il 50 per cento dei mangimi necessari al bestiame allevato. Vorrei fargli osservare che un'altra norma riduce tale percentuale, ad altri fini fiscali, al 25 per cento. In questo senso, nel corso del dibattito in Commissione, era stato presentato un emendamento, che poi era rimasto sospeso in attesa delle conclusioni dell'Assemblea.

Aggiungo infine alcune osservazioni circa il problema della forfettizzazione sollevato dall'onorevole Visco. Quando si dice che il sistema della forfettizzazione configura un vero e proprio sussidio all'agricoltura, in qualche modo, a mio avviso, si forza la realtà. È pur vero che il complesso delle norme fiscali relative all'agricoltura può, per certi versi, apparire di sussidio e di favore; ma, se questo avviene, non dobbiamo stupircene, in quanto il legislatore, fissando certe norme, ha tenuto presenti le caratteristiche particolari dell'economia agricola, nonché le difficoltà concorrenziali di tale settore non solo sul mercato interno ma anche, e soprattutto, rispetto agli altri paesi, specie della Comunità europea.

Quindi, norme fiscali che in qualche modo tendano, non già a sussidiare, ma ad incentivare la produzione agricola e a renderla maggiormente concorrenziale vanno intese in senso più concreto e più pratico.

Credo che la forfettizzazione, di fatto, annulli il meccanismo dell'IVA nei confronti del produttore agricolo, non tanto per una ragione di sussidio, quanto per una ragione di effettiva controllabilità. L'economia agricola, la stessa contabilità dell'impresa agricola e il suo funzionamento sono tali da rendere estremamente difficili un controllo ed una corretta contabilizzazione di tutte le operazioni nelle quali l'IVA è coinvolta.

Credo che il sistema della forfettizzazione abbia, anche per l'amministrazione, un grande vantaggio: quello di semplificare notevolmente la contabilità nel settore e, al contempo, quello di ridurre al minimo il contenzioso, limitando quindi, alla fine, le possibilità di evasione. Lo stesso concetto vale per la tassazione a catasto, che è il sistema principe su cui si basa la fiscalità in agricoltura.

Nell'esame di queste norme dobbiamo quindi correggere il tiro delle nostre interpretazioni: certo, se dovessimo metterci su questa strada, se dovessimo mettere in crisi il sistema delle forfettizzazioni in generale (che per altro non sono razionalmente accettabili, anche se rispondono ad

evidenti esigenze di praticità), dovremmo rivedere l'intera materia. Se, invece, accettiamo questi meccanismi (forse imperfetti dal punto di vista razionale) perché rendono più facile il controllo, minore l'evasione e più agevole la stessa gestione dell'impresa agricola, rimaniamo nei termini in cui la questione si pone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Penso che sarò altrettanto breve, signor Presidente, anche se certamente meno efficace del collega Rossi di Montelera, relatore. Altrettanto breve proprio perché gli interventi hanno chiarito gli aspetti fondamentali del provvedimento, con una importante convergenza, quanto meno per i primi cinque articoli, sui quali le opinioni mi paiono davvero concordi nel valutare positivamente le proposte del Governo.

Come è stato sottolineato e come voleva essere, il provvedimento è molto limitato e molto specifico: esso fa riferimento al problema, posto in molte sedi, delle evasioni che si verificano o che si ritiene fondatamente (per presunzioni, dato che non abbiamo elementi probatori concreti, evidentemente) che si verificano, attraverso la facoltà concessa agli esportatori — qualunque sia l'entità delle merci esportate — di non pagare l'IVA alle importazioni o sugli acquisti interni per una cifra uguale — così afferma la legge — a quella delle fatturazioni fatte all'esportazione. Era una facoltà che veniva concessa dall'amministrazione, sostanzialmente senza possibilità di controlli. È chiaro che non ogni singola operazione può essere controllata... Ecco, allora, che si introducono possibilità di controlli, devo dire assai blande. La nostra preoccupazione riguarda le formalità che debbono essere rispettate dai contribuenti, che realisticamente non possiamo ritenere vessatorie, in alcun modo.

Questo è il provvedimento, sul quale non aggiungerei altro. Quanto al problema delle triangolazioni, do assicurazioni

che verrà rivisto in sede amministrativa: ritengo che tale problema possa venire risolto in quella sede e dunque, invito a non anticipare soluzioni legislative che richiederebbero un maggiore esame, mentre assumo formalmente l'impegno di fare quanto consente la legge, all'estremo limite interpretativo — ripeto — per risolvere le questioni in sede amministrativa. Eventualmente, si potrà presentare al riguardo una norma meditata, che potrebbe essere esaminata in Commissione in sede legislativa, dunque con notevole rapidità. Ribadisco pertanto che a mio parere il problema può venire risolto in sede amministrativa, e do assicurazioni in questo senso.

Per quanto concerne gli emendamenti, esamineremo domani le differenti questioni.

Essendo questa la linea del provvedimento, per i primi cinque articoli, sono lieto dell'apprezzamento e, soprattutto, di constatare che gli stessi rispondono ad una esigenza, che tutti, hanno avvertito, di una disciplina della materia, nella grave situazione attuale del gettito IVA. È stato ricordato in questa sede da un collega che le previsioni di quest'anno portano la cifra di 37 mila miliardi di gettito IVA. Ebbene, tale cifra — debbo ripeterlo e tengo a farlo in questa solenne sede parlamentare — presupponeva che si realizzassero i circa 34 mila miliardi del 1983. Per il 1983, invece, si avrà un consuntivo di circa 30 mila miliardi, dunque non mancante di soli 3 mila miliardi, ma di una cifra superiore. Raggiungere, dunque, la cifra di 37 mila miliardi per l'anno in corso è uno sforzo quasi sovrumano. Di qui la necessità di intervenire rapidamente, in questo e in altri punti, quanto meno per correggere forme di evasione, di elusione, o di altri fenomeni che in materia di IVA si stanno verificando.

RENATO ALPINI. Si hanno già i dati dei rimborsi per il 1983?

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Non di tutto il 1983, evidentemente, perché ci mancano i dati di dicembre.

Mi riservo di fornire i dati complessivi successivamente.

Non allargo — mi limito ad accennare alla questione perché è stata qui ripresa — il discorso a quella che è la crisi in cui anche l'IVA si trova. Crisi che si manifesta nel vedere come in alcuni settori il valore aggiunto che viene dichiarato sia del tutto irrilevante. Vi sono interi settori merceologici che da due o tre anni dichiarano valori aggiunti dell'1, dell'1,50, del 2 per cento: il che ci fa individuare grosse aree di evasione che nei prossimi mesi dovremmo cercare di correggere. Comunque qui il problema è specifico e limitato: la disciplina di un controllo per quanto riguarda gli esportatori, il 10 per cento (come ho ricordato in Commissione) quale condizione per accedere a questo robusto beneficio che la legge concede di poter importare o acquistare internamente in esenzione dall'IVA, è individuato empiricamente. Probabilmente si poteva andare molto più su; ma, tenendo conto che il nostro paese ha bisogno di esportare e che le cose bisogna farle con una certa gradualità, ponendo questo 10 per cento riteniamo che quanto meno alcuni esportatori puramente occasionali non avranno più questa cambiale di difficile controllo da trarre sullo Stato.

Per quanto riguarda il problema dell'agricoltura, ho sentito con molto interesse tutti gli interventi (chiedo scusa all'onorevole Alpini per essere arrivato in ritardo) che hanno allargato molto il problema in confronto a quello specifico affrontato in tale sede. Devo dire che le osservazioni dell'onorevole Visco coincidono con quelle che hanno portato alla proposizione di questa norma. L'onorevole Visco va molto più in là. Egli, in forma non oso dire provocatoria, ma nell'intento di porre in modo più esplicito il problema, propone in via principale di eliminare la forfettizzazione dell'agricoltura, indicando anche quali sono le cifre di cui l'agricoltura viene a godere attraverso la forfettizzazione. Il Governo, ed io per esso, non abbiamo ritenuto di andare così avanti e abbiamo inteso affrontare, soprattutto in via principale, un problema

che veniva posto anche da numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare: quello della sicura e larga evasione che si verifica in materia di commercio del bestiame attraverso quella opzione che il terzo comma dell'articolo 34 del decreto sull'IVA consente a consuntivo. E non occorre che ripeta qui gli espedienti molteplici ai quali quella norma si è prestata per consentire rimborsi indebiti e frodi a danno dell'erario anche attraverso operazioni fittizie di passaggi che avvenivano formalmente, ma che non avevano in effetti nessuna realtà. Devo dire che, dovendo affrontare questo problema, al Governo sembrava che la via più rettilinea fosse quella di vincolare l'agricoltura alla forfettizzazione (e questa è la norma che abbiamo proposto) salvo quell'ipotesi che ancora veniva fatta salva, indicata dall'ultimo comma dell'articolo 34, secondo la quale l'agricoltore potrà optare in via preventiva entro il 31 gennaio per i tre anni successivi e quindi si impegnerà *a priori*, ben sapendo quello che intende fare nell'azienda agricola o del tipo di conduzione di essa, e non invece *a posteriori* secondo il suo vantaggio di anno in anno, o secondo anche operazioni che possono costituire — come rileva l'onorevole Visco — degli espedienti per ottenere i rimborsi. Quindi il Governo insiste nella sua soluzione, cioè quella che non arriva certo ad eliminare le forfettizzazioni in agricoltura, non vincola in modo assoluto l'agricoltura alla forfettizzazione, ma elimina la scelta annuale *a posteriori* e consente solo quella triennale *a priori*, cioè entro il 31 gennaio del triennio. Questa è la via che, ancora oggi, dopo tutto quello che ho sentito, con molto interesse, a me pare la via giusta, opportuna, mantenendo all'agricoltura dei benefici, i quali, per altro — qui cortesemente è stato ricordato come io l'abbia più volte ripetuto — sono gli stessi del sistema catastale per quanto riguarda l'imposizione sul reddito: cioè una forfettizzazione che normalmente è a vantaggio; se in un anno non è così, perché ci sono stati maggiori investimenti o minori vendite, si potrà avere un compenso con tutti gli anni del ciclo,

all'infinito, in cui certamente si avrà un vantaggio.

Ringrazio l'amico, collega onorevole Visco, di aver sostenuto questa soluzione. Devo però dire che ho l'impressione che siamo — come dire? — Robinson Crusoe con Venerdì, insomma, a sostenere queste cose, perché nessun altro gruppo ci ha sostenuto: i rigorosi, i rigorosissimi, gli ultrarigorosi, tutti ci hanno abbandonati, soli in un'isola, a sostenere questa soluzione, che non è rigorosa, ma che è semplicemente seria, come rilevava il collega Visco (ed io mi associo a questo suo apprezzamento). Ed ecco allora che mentre io sostengo questa soluzione in via principale, e la riaffermo, non posso non tenere conto che la mia gradualità diventa ancora troppo innovativa, e quasi rivoluzionaria, di fronte a quello che tutti i gruppi hanno concordemente espresso, chiedendo una gradualità ancora maggiore. Tale maggiore gradualità sta nell'eliminare semplicemente e soltanto la frode che si verifica nel settore del bestiame, lasciando per il resto l'opzione a consuntivo; questa è la sostanza degli emendamenti che sono stati proposti, anche se essi hanno stesure diverse, come potremo considerare nella sede opportuna.

Io mi posso un pochino rammaricare che anche un tentativo di rimettere ordine, rendendo normale e obbligatoria la forfettizzazione — salva la scelta opzionale all'inizio del triennio — possa apparire a tutti (tranne che all'onorevole Visco ed a me) così rivoluzionario e innovativo da non poter essere accolto. Vedremo in sede di emendamenti, prendendo realisticamente atto della necessità di procedere in modo più graduale, quale sia la formula più utile per impedire la frode nel settore del bestiame, e consentire per l'avvenire una scelta per quanto riguarda invece gli investimenti agricoli immobiliari, o anche di macchinario ammortizzabile in un certo periodo. Devo dire comunque che mi fa piacere che tutti i gruppi concordino nel sostenere che va eliminata la frode che si verifica nel settore del bestiame. Mi riservo di esprimere il giudizio del Governo sugli emendamenti presentati al

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

riguardo, quando saremo giunti a quella fase della discussione. Ringrazio tutti gli intervenuti. Domani, in sede appunto di esame degli emendamenti, riesamineremo — inevitabilmente, devo dire! — questo problema.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

**Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa e trasferimento di un'altra proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.**

PRESIDENTE. Ricordo che, nella seduta del 25 gennaio 1984 è stato assegnato alla II Commissione permanente (Interni), in sede legislativa, il disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili» (1100).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge di iniziativa dei deputati COLOMBINI ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili» (931) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*), vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Sempre per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge di iniziativa del deputato GARAVAGLIA: «Modificazioni alle norme per l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili» (987), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto disegno di legge n. 1100.

**Per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.**

GIOVANNI NEGRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI NEGRI. Per una brevissima e cortese richiesta alla Presidenza affinché si possa arrivare ad una comunicazione definitiva della Presidenza stessa in relazione alle sedute concernenti le interrogazioni che si svolgono ai sensi dell'articolo 135-bis del regolamento. Il nostro gruppo chiede in questo senso una comunicazione nei prossimi giorni, da indirizzarsi a tutti i gruppi parlamentari da parte della Presidenza, poiché lei sa bene, signor Presidente, che da due mesi questa recente innovazione non ha più avuto luogo, prima a causa della sessione di bilancio e successivamente, dal 16 gennaio, in maniera a mio avviso ingiustificata.

Voglio anche dire, signor Presidente, che noi ci opponiamo ad una informazione proveniente dai servizi della Camera, e cioè che la prima seduta che sarebbe dedicata alle interrogazioni a risposta immediata non avrebbe più per oggetto il commercio con l'estero, bensì altro argomento. E ciò perché il nostro gruppo ha da tempo presentato una interrogazione ai sensi dell'articolo 135-bis del regolamento su un tema sul quale insistiamo da cinque anni e su cui da cinque anni il Governo non risponde, cioè quello del volume del traffico internazionale delle armi, dell'esportazione di armamenti e del volume delle intermediazioni sul commercio delle armi.

Quindi, devo nuovamente avanzare, a nome del mio gruppo, la richiesta della definizione da parte della Presidenza di una cadenza predeterminata delle sedute delle interrogazioni basata sul *question time*, e che la prima di queste abbia per oggetto — come già era previsto — il tema del commercio con l'estero.

PRESIDENTE. Onorevole Giovanni Negri, vedremo se la materia che lei auspica al primo argomento delle interrogazioni a risposta immediata potrà essere proprio il commercio con l'estero.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

Per quanto riguarda lo svolgimento di interrogazioni sotto questa forma, è stato ritenuto opportuno nella Conferenza dei presidenti di gruppo di non procedere in queste due settimane allo svolgimento di tali interrogazioni dato il numero di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Non appena questa forma di sindacato ispettivo sarà di nuovo attuabile, essa sarà ripresa, anche perché ciò è nell'interesse generale.

#### Annunzio di interrogazioni.

**PRESIDENTE.** Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 31 gennaio 1984, alle 11.

1. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto. (1119)

ARMELLIN — Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante misure in materia tributaria. (614)

LOBIANCO ed altri — Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli. (764)

REGGIANI — Disposizioni limitative della facoltà di opzione per la detrazione normale dell'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (1083)

— *Relatore:* Rossi di Montelera.

— *(Relazione orale).*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria. (692)

SPAGNOLI ed altri — Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria. (227)

NEGRI ANTONIO — Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria. (421)

TRANTINO ed altri — Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva. (464)

RONCHI E RUSSO FRANCO — Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria. (492)

CASINI CARLO — Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali. (549)

ONORATO ed altri — Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali. (563)

BOZZI — Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti. (582)

FELISETTI ed altri — Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria. (592)

— *Relatore:* Testa.

**La seduta termina alle 19.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI*

DOTT. CESARE BRUNELLI

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*  
DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 21.30.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

## INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

POLI BORTONE, SERVELLO, RALLO  
E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che è stata stipulata una convenzione fra Ministero della pubblica istruzione e RAI-TV;

che l'importo per « l'operazione aggiornamento » degli insegnanti, scopo primario della convenzione stessa, ammonta a 1 miliardo e 100 milioni, oltre le spese per il compenso ai componenti del comitato tecnico;

che, mentre ancora si discuteva sui contenuti del documento in questione, il giornale radio delle ore 8 del 10 gennaio 1984 dava la notizia che da quella data entrava nelle scuole il calendario ragionato « Ieri »;

che molte perplessità e dubbi sono stati sollevati nel merito dei contenuti della convenzione da parte di autorevoli membri della Commissione di vigilanza —

quali siano i motivi per i quali tiene in così poco conto la VIII Commissione della Camera da non ritenere di doverla, se non consultare, almeno informare sui contenuti di un documento così importante che può incidere nell'informazione e nella formazione e aggiornamento di studenti e docenti. (5-00524)

PICCHETTI E GRASSUCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto poligrafico dello Stato, in forza della legge 13 luglio 1966, n. 559, ha tra i suoi compiti anche quello della produzione e fornitura della carta, dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato;

a tale compito l'Istituto poligrafico ha corrisposto con le sue tradizionali industrie cartarie di Roma e Foggia;

successivamente, con legge 8 agosto 1980, n. 480, l'Istituto poligrafico è stato autorizzato ad acquistare per il 95 per cento le azioni della cartiera Miliani di Fabriano;

l'intero settore dell'industria cartaria nazionale è sconvolto da una profonda crisi, resa evidente dal numero di aziende che hanno sospeso o ridotto le attività produttive, licenziando o mettendo in cassa integrazione guadagni migliaia di lavoratori;

tale situazione sollecita la predisposizione da parte del Governo, di un piano nazionale di settore nell'ambito del quale si esprima uno specifico ruolo del settore pubblico —

se è prevista, da parte dell'Istituto poligrafico dello Stato, l'acquisizione di una nuova cartiera, la « Cellulosa Calabria » e se, nel caso affermativo, tale acquisizione prefiguri l'estensione del settore pubblico nell'industria cartaria e come tutto ciò rientri e si armonizzi con l'ordinamento giuridico dell'Istituto poligrafico dello Stato, la cui natura di ente pubblico non economico, secondo reiterate sentenze della Cassazione e i contenuti della legge-quadro del pubblico impiego, fa emergere non pochi problemi di fronte al realizzarsi della operazione indicata.

(5-00525)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

—

**SERVELLO, ZANFAGNA E BAGHINO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — nell'ambito delle inchieste giudiziarie e amministrative che si riferiscono al Casinò e all'amministrazione comunale di San Remo — se siano emersi elementi che possano indurre ad una valutazione attenta delle modalità di concessione, di organizzazione e di selezione del Festival della canzone.

Per sapere se le ricorrenti critiche ai criteri di scelta degli artisti attuati dal titolare della concessionaria Publispei, signor Giandomenico Ravera e dal signor Claudio Consorti, interessato direttamente nel mercato del disco, consiglino di promuovere un'indagine cautelativa, tenendo conto degli interessi sottostanti alla manifestazione e delle implicazioni pubbliche connesse alla partecipazione della radiotelevisione di Stato. (4-02419)

**ALBORGHETTI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere — premesso:

che l'allevamento e la commercializzazione dei conigli hanno subito, negli ultimi anni, una profonda trasformazione orientata verso strutture di rilevante dimensione;

che lo sviluppo della produzione culinaria nazionale può efficacemente contribuire alla riduzione del deficit della bilancia agro-alimentare italiana;

che è viva l'esigenza di garantire la massima sicurezza sanitaria anche con riferimento alla importazione di animali e carni —

se non ritengano necessario imporre l'obbligo della marchiatura indelebile che consenta di riconoscere il paese di origine,

la data e l'impianto di macellazione, l'avvenuta effettuazione di tutti i necessari controlli sanitari anche con riferimento alle impostazioni provenienti da paesi terzi, oltre che da Stati membri della CEE. (4-02420)

**TAMINO E RONCHI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, per l'ecologia e della difesa.* — Per sapere — tenuto conto che da notizie di stampa (*Corriere della sera* di mercoledì 4 gennaio 1984) risulta che:

1) in data 12 dicembre 1983 una colonna di 78 soldati e 5 ufficiali è entrata nelle Riserve naturali statali della « Vetta » e del « Monte Pavione », seguita, ad alcuni giorni di distanza, da un'altra colonna che si è diretta all'interno della Riserva naturale « Piani Eterni - Errera - Val Facina »;

2) che tali marce favoriscono lo spostamento della fauna fuori dai confini delle zone protette, esponendole al tiro di cacciatori e bracconieri —:

se queste notizie corrispondono al vero;

quale atteggiamento ha assunto in queste occasioni il Corpo forestale dello Stato cui spetta il compito di gestire, oltre che proteggere, le citate Riserve naturali;

chi ha autorizzato i reparti militari (sembra guidati in taluni casi dal comandante delle Brigate Cadore) ed a violare aree protette destinate a riserve biogenetiche (decreto del Ministro agricoltura e foreste 2 marzo 1977), rischiando di compromettere lunghi sforzi per conservare gli equilibri naturali e la permanenza di una microfauna sempre più minacciata;

quali procedimenti si intende adottare per evitare il ripetersi di simili episodi, che tenderebbero a maturare la originaria destinazione delle Riserve naturali, parte integrante del progettato parco delle Dolomiti bellunesi. (4-02421)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

PATUELLI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e della marina mercantile.* — Per sapere - premesso che:

tra le unità attualmente battenti bandiera italiana una grande percentuale è costituita dalle imbarcazioni da diporto che sono circa 500.000 e che, per particolari motivi di carattere economico e pratico, sono in costante aumento;

questa continua espansione dei natanti non è collegata con un'adeguata espansione delle strutture portuali considerando che attualmente ad una richiesta di 300.000 posti barca si contrappone un'offerta di 50.000;

la realizzazione di porti turistici e spiagge attrezzate consente un potenziamento dell'offerta turistica della località che li ospita, costituendo un nuovo serbatoio di utenza turistica oltre a generare nuova occupazione nei settori della manutenzione e riparazione -

quali iniziative si intenda adottare a tale proposito nel quadro di un potenziamento delle strutture turistiche. (4-02422)

PUJIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere -

ricordate le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio relative all'impegno assunto a favore di una sempre più incisiva politica in favore delle comunità italiane all'estero;

sottolineato l'interesse che il Parlamento e le forze politiche stanno dimostrando ai problemi dell'emigrazione;

rilevato che il Ministero dell'interno ha fin dal novembre 1983 provveduto a richiedere il necessario, mancante assenso sul disegno di legge « Anagrafi, e rilevazione dei cittadini residenti all'estero » e che il Ministero degli affari esteri ha provveduto agli inizi del gennaio 1983 a richiedere analogo assenso sul disegno di legge « Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari »;

sottolineato che le succitate iniziative governative, nella ricerca di evitare una normativa episodica, corrispondano in linea di massima all'urgenza dovuta anche alla prossima elezione del Parlamento europeo -

quando il Ministero del tesoro corrisponderà alle citate formali richieste che non comportano oneri insostenibili mentre assumono particolare rilevanza anche perché destinati ad una popolazione pari al 10 per cento circa di quella residente in Italia che ha diritto ai riconoscimenti ed alle tutele proposte. (4-02423)

PUJIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali siano i reali motivi per i quali, ignorando le sollecitazioni di parlamentari, del Comitato permanente per l'emigrazione e dello stesso Ministero degli affari esteri, non ha concesso il modesto contributo di lire due miliardi che, consentendo la copertura del disavanzo per il 1984, avrebbe assicurato l'autonomia di gestione e patrimoniale dell'Ospedale italiano di Lugano.

Per sapere, altresì, se è a conoscenza che, anche a causa del mancato contributo italiano, l'Assemblea straordinaria dei soci è stata costretta, nella giornata di ieri, a decidere in favore dell'adesione all'ente ospedaliero del Canton Ticino facendo così definitivamente perdere il carattere di italianità ad una struttura sanitaria ad alto livello scientifico e venendo così meno alle aspettative dei nostri italiani in Svizzera. (4-02424)

GIANNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso:

che la Giunta comunale di Recanati nella seduta del Consiglio comunale del 12 dicembre 1983, dopo essere stata più volte messa in minoranza, ha abbandonato l'aula comunicando successivamente le proprie dimissioni;

che nelle due successive sedute del 10 gennaio 1984 e del 23 gennaio 1984,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

che dovevano ratificare le dimissioni del sindaco e della Giunta ed eleggere i nuovi organismi dirigenti, la maggioranza di governo ha disertato dette sedute -

se ritenga opportuno ed urgente, vista la preoccupante situazione in cui versa il comune di Recanati, la nomina di un commissario prefettizio presso il comune stesso. (4-02425)

POLI BORTONE, RALLO, ALOI E VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che nell'aprile del 1981 la signora Rosa Amato vedova Cicchiello inviava al Ministero della pubblica istruzione l'atto costituito della fondazione « M° Michele Cicchiello »;

che detta fondazione ha per scopo la istituzione di una borsa di studio annuale di lire 200.000 da assegnare all'alunno più bisognoso e meritevole della classe strumenti a fiato del Conservatorio di musica « Francesco Cile » di Reggio Calabria;

che, essendo stato giudicato esiguo dal Ministero della pubblica istruzione, lo stanziamento del capitale di lire 3.000.000, la signora Amato ha provveduto ad aumentarlo a lire 12.000.000 ed ha inviato il relativo atto notarile al Ministero della pubblica istruzione, supplemento per l'istruzione artistica, in data 20 dicembre 1983;

che dal 1977 la stessa signora Amato annualmente consegna l'importo della borsa di studio all'alunno più meritevole designato dal Conservatorio -

quali siano i motivi che ad oggi ancora impediscono il riconoscimento ufficiale della istituzione della borsa di studio « M° Michele Cicchiello ». (4-02426)

CALAMIDA E RONCHI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere, in relazione al pericolo di chiusura della

fabbrica Alluminio Italia di Bolzano - premesso che:

la fabbrica Alluminio Italia di Bolzano, assieme agli stabilimenti di Fusina (Venezia), Feltre (Belluno) e Porto Vesme (Cagliari), fa parte del gruppo EFIM ed opera nel settore dell'alluminio;

da diversi anni è stata ed è tuttora sul punto di smantellare per volontà politica;

la validità economica e tecnica della fabbrica, la volontà di lotta messa in campo dai lavoratori oltre alle innumerevoli iniziative intraprese che hanno coinvolto partiti, istituzioni locali, la federazione unitaria CGIL-CISL-UIL a livello nazionale, l'allora Ministro delle partecipazioni statali De Michelis, i Presidenti del Consiglio Spadolini e Fanfani hanno permesso finora di respingere tale volontà di chiusura;

il consiglio di fabbrica ha elaborato un validissimo progetto di riconversione della fabbrica denominato « Centro integrato », progetto fatto proprio dalla provincia autonoma di Bolzano che si è impegnata tra l'altro a sostenerlo finanziariamente attraverso l'utilizzo della legge numero 18 del 30 agosto 1972 prevedendo uno sgravio sui costi energetici, e attraverso la legge n. 25 dell'8 settembre 1981 con circa 10 miliardi per attuare la riconversione produttiva;

il 5 maggio 1983, con apposita delibera, il CIPI ed il Governo hanno inteso recepire tutte le varie problematiche riguardanti lo stabilimento di Bolzano e predisposto, a margine dello stanziamento per il settore alluminio, 15 miliardi specifici per la realtà bolzanina da investire nell'ambito della riconversione produttiva dello stabilimento;

la particolare e delicata realtà etnico-politica locale, che vede la presenza di tre gruppi etnici, regolata da uno speciale statuto di autonomia che tra l'altro prevede il criterio della proporzionale e del bilinguismo nell'assegnazione dei posti nel pubblico impiego, con difficoltà quin-

di maggiori che in altre province, nel passaggio da un lavoro nell'industria ad uno nella pubblica amministrazione, ha reso il problema di una eventuale chiusura della fabbrica ancor più assurdo ed inaccettabile -:

1) se sia al corrente delle decisioni prese dal presidente dell'Alluminio Italia e della MCS (la finanziaria che controlla il gruppo) a riguardo della fabbrica di Bolzano;

2) quali siano, se queste fossero le reali intenzioni della MCS, i motivi che hanno determinato tale decisione, che va a cancellare decisioni e provvedimenti già varati e approvati dal CIPI e dallo stesso Governo;

3) se sia a conoscenza delle particolarità etnico-politiche che la realtà altoatesina presenta e delle conseguenze che decisioni negative sul futuro della fabbrica Alluminio Italia di Bolzano, comporterebbero nel clima sociale e politico dell'Alto Adige. (4-02427)

CRUCIANELLI. — *Ai Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica.* — Per sapere - premesso:

che il CNR con un programma di formazione professionale ha attribuito negli scorsi anni un totale di 920 assegni nel campo biologico-medico ad altrettanti giovani in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'occupazione giovanile n. 285 del 1977;

che gran parte degli assegni di formazione professionale viene a scadenza nel corso del 1984, e la restante parte alla fine del prossimo anno -

se abbiano allo studio iniziative concorsuali atte a coprire gli eventuali vuoti

d'organico che si verrebbero in questo caso a creare, oppure al fine di prorogare la scadenza dei rapporti di formazione professionale stessi in attesa dello svolgimento dei concorsi. (4-02428)

PICCHETTI E PROIETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che:

l'ACI Italia è proprietaria dell'autostello ACI ubicato sulla via Cristoforo Colombo in Roma;

l'ACI ha deciso di alienare tale proprietà, mettendola in vendita fin dal 1982 con aste peraltro andate deserte, a ciò spinta da esigenze di reperimento fondi;

attualmente, la società R. Tour ha lasciato la stessa gestione, peraltro fallimentare, inducendo i 22 lavoratori esposti alla perdita del posto di lavoro, ad occupare l'autostello;

i lavoratori stessi associatisi in cooperativa si propongono di autogestire l'ostello;

risulterebbe la disponibilità dello stesso comune di Roma a prendere in esame la possibilità di un intervento circa la soluzione della vertenza -:

se ritenga necessario un proprio preciso intervento presso l'ACI affinché sospenda la vendita dell'autostello;

se intenda agevolare la soluzione autogestionaria dei lavoratori, soluzione peraltro prevista e auspicata per situazioni di crisi da disegni e proposte di legge che sono davanti al Parlamento;

se reputi necessario verificare con il comune di Roma una soluzione in cui proprietà e gestione si armonizzino per il conseguimento di uno specifico fine sociale proprio nel campo delle attrezzature alberghiere e del turismo della città di Roma. (4-02429)

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1984

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma